

XCVIII^a TORNATA

SABATO 19 DICEMBRE 1925

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Auguri a S. M. la Regina Margherita; Saluto al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio Pag. 4380

Oratori:

PRESIDENTE 4381
MELODIA 4380
MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio* 4380

Auguri alle Loro Maestà (sorteggio della Commissione per gli) 4338

Commemorazione (del senatore Di Brazzà) 4338

Oratore:

PRESIDENTE 4338
ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4339

Congedi 4338

Convocazione del Senato a domicilio 4382

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori » 4339

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana » 4340

Oratori:

CAMPOSTRINI 4345
DORIGO 4345
FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 4345
RAJNA, *relatore* 4345
VITELLI 4345

« Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato » 4346

Oratori:

PRESIDENTE 4369
AMERO D'ASTE 4363

CICCOTTI Pag. 4352, 4368
FROLA, *relatore* 4369
ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4364
RUFFINI 4358
VITELLI 4346

— Approvazione di un ordine del giorno — . 4371

« Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato » . . . 4372

Oratori:

CANNAVINA 4378
GABBA, *relatore* 4374
MOSCA 4372
ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4375
(Presentazione di) 4346, 4363

Omaggio alle A.A. RR. i Duchi di Genova e d'Aosta 4338

Oratori:

PRESIDENTE 4338
VIGONI 4338

Petizioni (Lettura di un sunto di) 4338

Relazioni (Presentazione di) 4363, 4369

Sulla riunione degli Uffici 4338

Oratore:

PRESIDENTE 4338

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 4381

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* per la guerra, la marina e l'aeronautica, i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle

comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la giustizia ed affari di culto, per gli affari esteri e per l'aeronautica.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

Proposta del senatore Vigoni.

VIGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI. Io prendo occasione della discussione avvenuta ieri per l'aumento dell'appannaggio a S. A. Reale il Duca d'Aosta e a S. A. Reale il Duca di Genova, per proporre al Senato d'incaricare il nostro benemerito Presidente di presentare alle Loro Altezze i voti della nostra devozione duratura ed inalterabile. (*I senatori ed i ministri in piedi applaudono lungamente*).

PRESIDENTE. Mi sarà particolarmente gradito di adempiere all'incarico che il Senato mi conferisce, acclamando unanime e con patriottico fervore, la proposta del senatore Vigoni. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Per la riunione dell'Ufficio IV.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che nella riunione di oggi tutti gli Uffici hanno provveduto alla discussione dell'ordine del giorno, tranne il IV, che non si è trovato in numero. (*Commenti*).

Ho disposto perchè venga convocato l'Ufficio IV immediatamente dopo la seduta, e prego i senatori che ne fanno parte di volere intervenire alla riunione.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Rava di giorni 4, Stoppato, Albini, Puntoni e Pavia di giorni 5, Tassoni di giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni.

BISCARETTI, *segretario* legge:

Il signor Vito Frugis fa voti per una riforma delle norme sull'amministrazione straordinaria dei comuni, provincie e altri enti autarchici.

Il comm. Giovanni Mainelli fa voti perchè sia riconosciuto il diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori legali ai cancellieri capi e segretari capi delle Corti di cassazione collocati a riposo, ai cancellieri capi e segretari capi delle Corti di appello dopo cinque anni di servizio, e ai cancellieri capi e segretari capi dei tribunali dopo dieci anni di servizio.

Sorteggio della Commissione per gli auguri alle LL. MM.

PRESIDENTE. Si procederà al sorteggio della Commissione che, insieme all'ufficio di Presidenza, dovrà portare alle Loro Maestà gli auguri del Senato nel giorno di Capo d'Anno.

Risultano sorteggiati come membri effettivi i senatori Cippico, Gallina, Mayer, Mango, Cagni, Zuccari, Raggio, Cito Filomarino e Bensa; e come membri supplenti i senatori: Berenini, Del Boño e Spirito.

Commemorazione del Senatore Di Brazzà.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Un nuovo doloroso luttò ha colpito il Senato. Dopo lunga infermità, che l'aveva da tempo allontanato da quest'Aula, ieri in Saleschiano di Manzano cessava di vivere il Conte Filippo Savorgnan Di Brazzà, marchese di Gavignano.

Nato in Roma il 12 gennaio 1842, egli apparteneva ad antica e nobile famiglia friulana, nobile per le sue opere non meno che per le sue origini. Ed anche il conte Filippo ne seguì

l'esempio, chè, frequentati i corsi di giurisprudenza, non in una vita inattiva, per il largo censo di cui era fornito, si adagiò; ma, di ingegno svegliato e spirito di larga iniziativa, fu fervidamente operoso del pubblico bene.

Nominato senatore il 4 aprile 1909, portò in Senato una distinta e assidua collaborazione. Fu relatore di diversi progetti di legge, ma soprattutto partecipò a numerose e importantissime discussioni sui più svariati argomenti, dai bilanci alle ferrovie, dalle imposte all'agricoltura; e la sua parola fu sempre equilibrata, ognora pensosa degli interessi del paese, soprattutto assertrice ferma dei principi di autorità e di ordine.

Il conte Filippo di Brazzà era un gentiluomo di vecchio stampo, una figura austera che non sarà da noi dimenticata.

Inchiniamoci riverenti sulla bara ancora dischiusa del caro Collega e mandiamo alla famiglia dolente l'espressione accorata del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa alle parole dell'illustre Presidente in commemorazione del senatore Savorgnan Di Brazzà.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il trasferimento

dei servizi attinenti alle borse valori dal Ministero dell'economia nazionale al Ministero delle finanze.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, modificata con i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601, e 26 giugno 1925, n. 1047;

Veduto il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni concernenti le Borse valori demandate al Ministero dell'economia nazionale ed a quello delle finanze dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi Regi decreti-legge modificativi di essa nonchè dai relativi regolamenti di esecuzione, sono trasferite, con effetto dal 1° agosto 1925, all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze.

Rimane invece nell'esclusiva competenza del Ministero dell'economia nazionale tutto quanto si attiene alle Borse merci.

Le deliberazioni delle Camere di commercio ed industria in materia di Borse valori, pur essendo soggette all'approvazione del Ministero delle finanze, dovranno essere comunicate in copia anche al Ministero dell'economia nazionale, agli effetti della vigilanza a quel Ministero demandata, sulle Camere predette; le Camere di commercio dovranno altresì continuare a rimettere al Ministero dell'economia nazionale i listini giornalieri delle quotazioni di Borsa.

Il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla emanazione delle norme per l'esecuzione del presente decreto e per tutto quanto concerne l'applicazione del nuovo ordinamento sulle Borse.

Art. 2.

Il termine previsto nell'ultimo comma del Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, per la presentazione all'approvazione governativa degli statuti delle Corporazioni di agenti di cambio e dei regolamenti interni di Borsa, è prorogato al 31 agosto 1925.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886: contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana » (Numero 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni re-

lative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.

Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1886

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1919, numero 1387, e l'annessa tabella A;

Veduto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 843, e l'annessa tabella L;

Veduto il Nostro decreto 3 dicembre 1922, n. 1596, e le annesse tabelle E ed F;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'allegato II, tabella n. 36, per la parte concernente il personale dei Regi Educandati femminili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica complessiva per il personale dei Regi Educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana, compresa nell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituite le tabelle A, B, C, D, E ed F, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

I professori delle scuole dei Regi Educandati di Milano, Firenze, Verona, Udine e Pa-

lermo appartengono al grado 10° (professori di 1ª classe), se di cattedre per le quali è richiesta una laurea conseguita presso Università o un diploma conseguito presso Istituti superiori di magistero; al grado 11° (professori di 2ª classe), se di cattedre per le quali è richiesto titolo di studio inferiore.

I professori del Regio Collegio di Montagnana appartengono al grado 11°.

Art. 3.

Le maestre, le istitutrici e le maestre-istitutrici conseguono il grado 11°, dopo otto anni di permanenza nel 12°.

In base alla norma di cui al precedente comma si provvederà anche al primo inquadramento del personale attualmente in servizio.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° dicembre 1923.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CASATI

DE STEFANI.

V. - *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA A.

PERSONALE DEL REGIO COLLEGIO DELLE FANCIULLE DI MILANO

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrice	1
9° Vice-direttrice	1
10° Professori di 1ª classe	7
11° Professori di 2ª classe	3

(Gruppo B).

11° Maestre e istitutrici di 1ª classe	} 14
12° Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10° Economo-cassiere	1
11° Segretario	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro per la pubblica istruzione

CASATI.

Il ministro per le finanze.

DE STEFANI.

TABELLA B.

PERSONALE DEL REGIO COLLEGIO DELLA SS. ANNUNZIATA DI FIRENZE

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrice	1
9° Vice-direttrice	1
10° Professori di 1ª classe	7
11° Professori di 2ª classe	3

(Gruppo B).

11° Maestre e istitutrici di 1ª classe	} 14
12° Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10° Economo-cassiere	1
11° Segretario	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro per la pubblica istruzione

CASATI.

Il ministro per le finanze

DE STEFANI.

TABELLA C.

PERSONALE DEL REGIO COLLEGIO AGLI ANGELI DI VERONA

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrice	1
9° Vice-direttrice	1
10° Professori di 1ª classe	7
11° Professori di 2ª classe	3

(Gruppo B).

11° Maestre e istitutrici di 1ª classe.	} 14
12° Maestre e istitutrici di 2ª classe.	
10° Economo-cassiere	1
11° Segretario.	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro per la pubblica istruzione

CASATI.

Il ministro per le finanze

DE STEFANI.

TABELLA D.

PERSONALE DEL REGIO COLLEGIO UCCELLIS DI UDINE

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrice	1
9° Vice-direttrice	1
10° Professori di 1ª classe	7
11° Professori di 2ª classe	3

(Gruppo B).

11° Maestre e istitutrici di 1ª classe.	} 10
12° Maestre e istitutrici di 2ª classe.	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro per la pubblica istruzione

CASATI.

Il ministro per le finanze

DE STEFANI.

TABELLA E.

PERSONALE DEL REGIO COLLEGIO MARIA ADELAIDE DI PALERMO

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrice	1
9° Vice-direttrice	1
10° Professori di 1ª classe	7
11° Professori di 2ª classe	5

(Gruppo B).

11° Maestre e istitutrici di 1ª classe	} 11
12° Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10° Segretario-economista	1

(Gruppo C).

12° Applicato	1
-------------------------	---

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro per la pubblica istruzione
 CASATI.

Il ministro per le finanze.
 DE STEFANI.

TABELLA F.

PERSONALE DEL REGIO COLLEGIO FEMMINILE DI MONTAGNANA

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
9° Direttrice	1
11° Professori	5

(Gruppo B).

11° Maestre-istitutrici di 1ª classe	} 5
12° Maestre-istitutrici di 2ª classe	
11° Segretario-economista-cassiere	1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro per la pubblica istruzione
 CASATI.

Il ministro per le finanze
 DE STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho chiesto la parola semplicemente per associarmi a ciò che ha detto l'onorevole relatore intorno alla posizione che è fatta agli insegnanti dell'Educandato di Firenze della SS. Annunziata. Non sono neppure in grado di esaminare in tutto la loro condizione burocratica. So soltanto questo, che essi sono insegnanti di scuole medie, con gli stessi titoli che hanno gli altri insegnanti, e sono forse i soli impiegati dello Stato — o se non i soli, fra i pochissimi impiegati dello Stato — che dopo magari 25 o 30 anni di lodevole servizio si troveranno con lo stesso stipendio e grado di quando in servizio furono assunti, e in servizio furono assunti con gli stessi titoli di coloro che avranno miglior grado e maggiore stipendio. Condizione ingiusta, insopportabile e da esaminare con criteri non burocratici.

M'affida l'equità e il buon cuore dell'onorevole Fedele, e sono sicuro che la loro posizione sarà ben presto regolata.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Già altra volta da questo banco ebbi a muovere istanza all'onorevole ministro della pubblica istruzione per l'identico argomento toccato ora dal professor Vitelli. Mi consta che proprio di questi giorni, se non è stata già presentata, lo sarà, una petizione appunto di questi professori degli educandati femminili. Lo ha detto già il collega Vitelli, ed io non ho che da ripetere che nessuna ragione vera ed essenziale sta a far sì che essi abbiano un trattamento non da insegnanti medi, ai quali sono pari per titoli e per altre qualità. Io insisto perchè con un sollecito provvedimento possa regolarsi la condizione di questi insegnanti.

CAMPOSTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPOSTRINI. Semplicemente per associarmi caldamente all'onorevole Vitelli ed al mio concittadino onorevole Dorigo, per fare viva istanza all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica a che voglia prendere nella più attenta e benevola considerazione la richiesta fatta dal Collegio Reale di Verona.

RAJNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA, *relatore*. Non credo di aver bisogno di aggiungere molte parole a quelle che ho scritto nella relazione a nome della Commissione, ottenendone pienissimo l'assenso. Esprimo poi la fiducia che ai guai deplorati sarà posto riparo. Non ho dubbi in proposito, perchè ho fede nella equità e nella giustizia del ministro della Pubblica Istruzione. Nè temo che opporrà ostacoli il ministro delle finanze, per quel tanto che ne sia bisogno di ottenerne aumenti di spesa che d'altra parte non verranno a maturarsi che a poco a poco. La condizione degli insegnanti dei RR. Educandati femminili è realmente tale, da richiedere rimedio.

È stato manifestato nella relazione non solo il desiderio, ma la necessità che si provveda al rimaneggiamento e alla revisione dei ruoli organici di queste istituzioni; ruoli, dei quali le anomalie sono spiegate dal modo strano in cui anni addietro apparvero e furono attuati.

Sono sicuro che a quello che si domanda da varie parti, ossia da tutti coloro che conoscono la condizione delle cose, sarà provveduto. Naturalmente non domandiamo che il ministro dell'Istruzione assuma un impegno formale, che non può assumere da solo; ma ci basta l'affidamento che egli consideri bene le cose. Una volta convinto che la causa è giusta egli troverà modo, se non immediatamente, in tempo non lontano, di provvedere.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Come il Senato ben comprende, gli affidamenti che mi sono richiesti dall'onorevole Rajna e dai precedenti oratori, non possono essere dati da me che entro certi limiti, perchè come ha ricordato lo stesso onorevole Rajna, ogni impegno di natura finanziaria non può essere preso se non dal ministro delle finanze. Io posso per mia parte assicurare il senatore Rajna, che la causa che con tanto calore ha difeso nella relazione che precede il disegno di legge presentato dal mio predecessore senatore Casati, sarà da me attentamente e benignamente studiata; e mi auguro che le condizioni sempre più floride del bilancio permettano al ministro delle finanze di fare alcuni

piccoli ritocchi che riguardano non solo gli insegnanti e le insegnanti dei regi educandi, ma anche alcuni pochi insegnanti di altre categorie; ritocchi che rispondono ad un senso di giustizia, e che io credo non graverebbero eccessivamente sul bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, contenente modificazioni alla pianta organica della magistratura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato » (N. 276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 276).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo iscritto onorevole senatore Vitelli.

VITELLI. Onorevoli colleghi, sebbene questo disegno di legge faccia parte di un sistema di leggi suppergiù dello stesso genere, e sebbene io abbia votato gli altri senza parlare, credo nonostante mio dovere di interloquire in questa discussione, unicamente per quel che riguarda

la condizione in cui verranno a trovarsi i professori universitari.

La ragione per cui non ho interloquito nella discussione delle altre leggi, è facile a riconoscere. Gli è che sebbene l'onorevole Corrado Ricci ci abbia detto un'altra volta che noi siamo uomini politici e però competenti in tutto, pure io, almeno per quanto mi è possibile, preferisco parlare soltanto di quelle cose di cui un po' m'intendevo prima di essere uomo politico.

RICCI CORRADO. Ho detto precisamente il contrario.

VITELLI. Ed allora mi dispiace di aver citato male a proposito l'onorevole e caro collega. Però anche a discorrere solo della condizione dei professori universitari, debbo confessare che non sono perfettamente tranquillo di spirito. Sono infatti uno studioso dell'antichità classica. Ora nelle antiche assemblee usava generalmente che gli oratori, quando prendevano a sostenere una tesi, dimostrassero il proprio interesse personale per quella tesi. Nelle assemblee moderne invece usa il contrario, e gli oratori sogliono dimostrare piuttosto il loro disinteresse; e voi vedete così, onorevoli colleghi, quanto torto hanno coloro che negano il progresso dell'umanità (*ilarità*). Ma, nonostante questo, mi sento un po' a disagio, perchè in certe cose sono più antico che moderno, e vorrei poter dire: « parlo, perchè la cosa m'interessa personalmente ». Mentre, pur troppo, sono un professore a riposo da più di dieci anni, e posso quindi dire che la presente legge non mi tange, a meno che gli onorevoli ministri non pensino di fare qualche cosa di analogo anche per i pensionati (*ilarità*).

Comunque, mi permetto intanto una piccola divagazione oltre i limiti che mi ero proposti, e spero vorrete consentirmela, anche perchè in queste ultime sedute del Senato divagazioni ne avete consentite parecchie. Quasi sempre gli oratori hanno battuto anche un po' la campagna, quasi sempre hanno sfondato parecchie porte aperte; e qualche volta non senza una certa consapevolezza che conveniva sfondare quelle porte aperte per nascondere qualche altra porta che restava o saldamente chiusa o leggermente socchiusa. Credo dunque che sarà permessa anche a me questa piccola divagazione, tanto più che le divagazioni di questo genere non intaccano niente affatto la bontà

e l'efficacia dell'orazione, anzi l'accrescono. Qualche volta anche lo sfondare alcune porte aperte è un elemento oratorio di cui bisogna tenere grandissimo conto, e ce ne ha dato un esempio splendido l'onorevole e facondo ministro dell'interno, che non ho il piacere di vedere ora presente. Dico un esempio splendido, perchè mi pare di poter rassomigliare la sua orazione a quella di Demostene « per la Corona », dove appunto è adoperato quel delicato ed elegante artificio oratorio di eccitare l'entusiasmo degli uditori sulle cose su cui siamo tutti d'accordo, per sorvolare un po' più leggermente sulle cose su cui l'accordo è alquanto dubbioso.

Eccò dunque la mia divagazione. Non so bene se dall'onorevole ministro della giustizia o dall'onorevole ministro dell'interno ho sentito giorni fa l'osservazione che l'indebolimento dell'autorità dello Stato, o, per dir meglio, del potere esecutivo e quindi dello Stato, è cominciato dall'avvento della sinistra al potere nel 1876. Voi mi permetterete di insistere qualche minuto su questo argomento, per la semplice ragione che nel 1876 avevo già pur troppo l'età della ragione, mentre quei ministri o non erano nati, o erano a balia. È verissimo ad ogni modo, quello che fu detto: la sinistra andò al potere con un programma di indebolimento del potere esecutivo, a favore della così detta democrazia. Ma non è interamente giusto attribuire ad essa sinistra ogni colpa, poichè io ebbi allora la convinzione, e questa convinzione non mi manca neppure oggi dopo tanti anni, che, se gli uomini di destra, se gli uomini più rappresentativi di destra fossero rimasti tranquilli e sereni al loro posto, senza assillante desiderio di ritornare al potere, e quindi di guadagnare le masse degli elettori contro i vincitori, il governo stesso di sinistra si sarebbe sentito limitato, frenato in quella corsa sfrenata verso la democrazia.

Ricorderò soltanto questo che, quando si parlò per la prima volta nel Parlamento italiano alla Camera dei deputati, di allargamento del suffragio, un uomo della levatura intellettuale di Ruggero Bonghi ebbe a dire: « ma io sono più liberale di voi, io voglio il suffragio universale ». E questi furono errori.

Mancata questa remora, questo freno, i ministri galopparono sulla loro strada, e non vi fu

più ritegno; anzi a poco a poco presero il sopravvento coloro che nella Camera non sarebbero dovuti addirittura entrare, cioè i sovversivi. Infatti nel primo periodo del nostro Parlamento, se ben ricordo, quelli che avevano idealità non conciliabili con la forma dello Stato che ci regge, non accettavano di essere deputati. Da allora in poi cominciarono ad entrare in Parlamento coloro che per quella forma di Parlamento non avevano rispetto, e a giurare fedeltà allo Statuto coloro che intendevano abbattearlo.

Voi vedete che in questo vi fu molto progresso: prima avevamo uomini fervidi del loro ideale che, vedendo non consentita dallo Statuto la realizzazione del loro ideale, lealmente non vollero servirsi dello Statuto contro lo Statuto; in seguito, così, bonariamente, i sovversivi collaborarono con i liberali democratici, ma con scopo ben diverso da quello dei liberali democratici, per sconvolgere cioè lo Stato del quale erano rappresentanti legali.

È stata una divagazione certamente inutile la mia, perchè ciascuno di voi ben sapeva quello che ho detto io, ma ad ogni modo *meminisse iuvabit*; e mi perdoni il carissimo collega senatore generale Dallolio, se mi sono scappate di bocca parole latine.

Il disegno di legge che abbiamo dinanzi crea agli insegnanti delle scuole universitarie una condizione, a mio credere, molto dolorosa. È vero che l'antica legge Casati del 1859 non provvedeva abbastanza alla disciplina dei professori. Non starò a ripetere il meccanismo di quella legge, ma vi dirò in brevi parole che la cosa si riduceva a questo, che un professore, per essere punito, doveva avere una serie di ammonizioni o dal rettore o da altri: quando queste ammonizioni fossero mancate, il Consiglio Superiore che doveva giudicare non poteva punire. Avveniva così che, se il professore cominciava col farla tanto grossa da meritare più della semplice ammonizione, riusciva a non essere punito. Questo è stato il caso, per citarne uno di quelli ai quali mi sono trovato presente personalmente, del compianto nostro collega Pantaleoni, tanto realista da non risparmiare neppure il Capo dello Stato; e tale, se non m'inganno, fu il caso dell'onorevole Ciccotti, che non vedo presente.

CICCOTTI. Eccolo qua!

VITELLI. Non ricordo bene se egli fu formalmente deferito al Consiglio Superiore...

CICCOTTI. Sono stato decapitato senza giudizio. Non credo che potessero farmi niente di più.

VITELLI. Non credo che l'abbiano decapitato, perchè lo vedo sano e vivace con piacere di tutti noi...

CICCOTTI. È stata una decapitazione metaforica.

VITELLI. Certamente venne al Consiglio Superiore, mentre io stesso ne facevo parte, una comunicazione secondo la quale l'onorevole Ciccotti aveva agito in una maniera molto discutibile a Milano; sarà stato nel '98 o nel '99. Ne fu deferito a me l'esame, ed io conclusi che dovesse essere allontanato dall'insegnamento l'onorevole Ciccotti (*ilarità*). Il Consiglio Superiore, credo, approvò le mie conclusioni...

SCIALOJA. Le approverebbe anche lui oggi!

CICCOTTI. Non ho ricorso al Consiglio di Stato: non potevo fare di più, e con l'onorevole Vitelli siamo amici come prima, anzi più di prima.

VITELLI. Voglio dire che la mia proposta, mentre parve giusta e opportunissima - dato quello che era allora l'onorevole Ciccotti e non quello che è oggi! (*ilarità*) - non fu accettata dal ministro, perchè il ministro giustamente pensò: se io lo deferisco al Consiglio Superiore, siccome l'ha fatta tanto grossa che non c'è stato il tempo per l'ammonizione, sarà assoluto. Se fossi stato io ministro, avrei fatto diversamente: mi sarei presa ogni responsabilità e l'avrei mandato via. (*ilarità*).

CICCOTTI. Ma fui mandato via! Non si poteva fare di più!

VITELLI. Dunque, ad ogni modo, se la legge Casati era fatta in maniera da non soddisfare le esigenze della disciplina, è diverso il caso oggi che abbiamo la legge dell'onorevole Gentile.

E qui chiedo davvero perdono agli onorevoli colleghi, perchè debbo leggere gli articoli riguardanti la disciplina dei professori. Gli articoli della legge Gentile che si riferiscono all'argomento sono gli articoli 27 e seguenti.

L'articolo 27 dice: « ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo le mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° La censura; 2° La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio

fino a un anno; 3° La revocazione; 4° La destituzione senza perdita del diritto di pensione ed assegno; 5° La destituzione con perdita del diritto », ecc.

L'articolo 28 stabilisce: « La censura per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscono grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore dell'insegnante, è inflitta per iscritto dal ministro o dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tali punizioni, se inflitte dal rettore o dal direttore, è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, il ricorso al ministro che decide con provvedimento definitivo ».

Voi vedete, onorevoli colleghi, che a norma di questo articolo il ministro ha diritto di infliggere la censura ad un professore, ed il provvedimento è definitivo!

L'articolo 29 dice: « La censura ai rettori e ai direttori è inflitta esclusivamente dal ministro. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze, per atti che ledano la dignità o l'onore, ecc. si applicano le punizioni di cui ai numeri 2, 3, ecc. dell'articolo 27. Le punizioni di cui all'articolo 27 sono inflitte dal ministro su conforme parere del Consiglio Superiore, all'adunanza del quale in tal caso intervengono due delegati della facoltà o scuola a cui appartiene l'incolpato. Questi delegati hanno nel Consiglio voto deliberativo. La deliberazione del Consiglio deve essere presa col voto di due terzi almeno dei presenti alla relativa adunanza. L'incolpato è invitato a presentare le sue difese ».

Ma, onorevoli senatori, ripensate un po' quanto poco significhi la condizione che il ministro sia obbligato a decidere conforme al parere del Consiglio superiore, oggi che il Consiglio superiore è una emanazione del Ministero. Non fo nessun torto agli egregi membri del Consiglio Superiore, ritenendo che esso Consiglio ci penserà due volte prima di opporsi al parere e alle direttive del ministro.

Si dice poi nell'articolo 30: « Ove la gravità dei fatti lo richieda, il ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo il regolare provvedimento di-

sciplinare » (che verrà dopo il *tempo indeterminato*!).

Ed io mi domando: non vi pare che basti questa legge per regolare la disciplina dei professori? A me pare di sì, nè avrei sentito il bisogno di porre altri limiti, soprattutto in quella maniera un po' arbitraria in cui sono posti dall'attuale disegno di legge.

Il ministro, già per la legge Gentile, può sospendere un professore per un tempo indeterminato, può tagliargli i viveri per un *tempo indeterminato*, e questo non basta all'onorevole Fedele. Nell'articolo 1° dell'attuale disegno di legge si dice: « Il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti ecc., coloro che non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri ». Già cominciamo ad avere una più vaga espressione: « che non diano piena garanzia ». C'è qualcuno a cui può sembrare che diano questa garanzia, ed altri a cui non pare. E poi segue: « o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo ». Ora io non starò qui ad insistere sulla presunta equazione che si pone tra Governo e Stato; essa occorre in un modo o nell'altro anche nelle altre leggi precedenti che il Senato ha già approvate. Dico anzi che considero, fino ad un certo segno, come un diritto del Governo, nelle condizioni attuali, il darsi un po' più di valore di quello che veramente dovrebbe avere in tempi normali; ma, quando si tratta di professori universitari e si vuol punire coloro che si pongano in condizioni di incompatibilità con le direttive generali politiche dell'attuale Governo, breve è il passo per arrivare ad una scienza ufficiale, a non ammettere cioè se non la scienza che cammina sopra quei dati binari. Mi immagino facilmente che cosa saprebbe dire l'amico senatore Scialoja nel senso che io vorrei dire, egli che domina parecchie discipline e storiche e giuridiche, poichè credo che egli sarebbe d'accordo con me nel ritenere abbastanza grave il pericolo. E qualcosa d'interessante potrebbe dire anche l'onorevole ministro della pubblica istruzione, che è professore di storia moderna. La sua « Storia » sarebbe costretta a camminare per quella via!

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. No, non è questo il senso della legge.

VITELLI. Se non è questo il senso, allora dite chiaramente quale ne è il senso.

Non parlerò, dunque, della Storia propriamente detta nè delle discipline giuridiche, politiche, ecc., perchè me ne intendo poco. Cercherò di dimostrarvi invece come io, professore di greco, posso trovarmi in conflitto con le vostre direttive generali politiche. Dico « posso trovarmi in conflitto », non ho detto che mi troverò (*ilarità*): intendiamoci bene! Sono senza attenuazioni antidemocratico, sono nel vostro ordine di idee, onorevoli ministri. E, come professore di greco, se mi capita Tucidide in mano, mi rallegrerò certamente di quelle belle frasi scultorie contro la democrazia ateniese; e dirò che anche la democrazia antica valeva poco. Senonchè non posso ridurre tutto il mio insegnamento a Tucidide e alle frasi contro la democrazia. Leggerò anche Demostene; ed allora, se il mio entusiasmo per la democrazia ateniese è scarso, come farò amare il mio Demostene senza dividerne le ansie e le passioni? Dirò di più. Dovrò dare un'idea dell'epopea omerica, ma non potrò stare tutto l'anno a ripetere quell'unico verso del secondo libro dell'Iliade: *uk agathon demokratie*, « brutta cosa è la democrazia », ecc., mentre poi tutta l'Iliade è la dimostrazione del contrario, sintetizzata da Orazio in un verso solo: « quicquid delirant reges plectuntur Achivi ».

Ma lasciamo la democrazia e la politica, che non è pane per i miei denti. Vediamo qualche altra parte che potrà forse mettermi in conflitto con le direttive politiche del Governo. I miei scolari, che non saranno più gli scolari di un tempo, ma saranno quelli che ci ha mandato la riforma del predecessore dell'attuale ministro dell'istruzione (*si ride*), e cioè evoluti e coscienti, che vorranno conoscere lo spirito di tutte le cose, mi chiederanno spiegazioni sulla religione omerica e vorranno sapere come mai degli Dei parteggino alcuni per i greci ed altri per i troiani. Allora sarò obbligato a dire che le divinità antiche erano divinità di una nazione (o meglio di una città, perchè nell'antichità la città era la nazione), in contrasto fra loro come le nazioni che li adoravano. Divinità greche e divinità troiane compaiono con gli stessi nomi greci, perchè sono greci gli autori dell'epopea. E così, ad esempio, è nomi-

nata Athena la dea protettrice costante di Achille, di Ulisse, dei Greci in genere, e la dea che ha un tempio in Troia e a cui le donne troiane fanno omaggio del peplo, a cui ricorrono nell'ora del periglio, ecc.

Si dirà che io abuso così dell'e tenebre del medioevo ellenico, del mito, della leggenda. A torto: perchè se mitica e leggendaria è l'epopea, non si seppe in tempi storici altrimenti interpretarla per quel che riguarda gli Dei. E non sarà eccessivo rimandare gli scolari al secondo libro dell'« Eneide »: *excessere omnes adytis arisque relictis Di, quibus imperium hoc steterat...*

Del resto, anche nelle età storiche dell'antichità greca non vi sono che Dei nazionali. Fa capolino di tanto in tanto una forma di panellenismo, ma anche allora vediamo distintamente che, per esempio, l'Athena di Atene è ben diversa da quella di altre città greche. E quando Demostene nel discorso per la Corona vorrà insistere su interessi specificamente Attici, dirà: « innanzi a voi, o Ateniesi, invoco tutti gli Dei e tutte le Dee, che tengono la terra Attica », non quelli e quelle di Sparta o di Tebe.

Se poi molti senatori avessero fattivo interesse per i nostri studi papirologici, forse non avrei bisogno di ricordare che c'è una gran quantità di lettere private greche, di tutti i tempi, dai primi Tolomei al basso impero, che cominciano con la formula: « io faccio le mie devozioni per te agli Dei di qui », « agli Dei dei quali sono ospite » e così via.

Questo mi fa sovvenire un aneddoto napoletano, che credo sarà un dolce ricordo anche per il ministro della giustizia, il quale, per quanto sia distratto in questo momento (*si ride*), spero mi vorrà ascoltare. Dicevo, dunque che questo costume degli antichi di distinguere gli Dei di ciascuna città, e di non confonderli con gli altri di altre città, mi ricorda un aneddoto che può interessare l'onorevole Rocco. Rammento di averlo udito raccontare da un mio maestro che, a quanto mi dicono, era della sua famiglia, e del quale ad ogni modo avrà ricordo anche lui: da Emanuele Rocco, dotto e caro uomo, del cui insegnamento nel Liceo Vittorio Emanuele di Napoli conservo la più affettuosa memoria.

Ebbene Emanuele Rocco ci raccontava, in un qualche momento di ricreazione, che un certo

predicatore aveva fatto una bellissima predica sugli orrori dell'inferno, e aveva commosso tutto l'uditorio, e vedeva tutte le persone intorno a sé piangere, disperarsi, per la sorte che loro sarebbe toccata tra le fiamme eterne; ma vedeva anche un solo uomo che se ne stava lì impassibile, e nessuna parte prendeva al dolore e all'agitazione degli altri. Il predicatore ebbe la curiosità di interrogarlo, e gli disse: « ma come mai (tu solo non ti commuovi? » « È naturale », rispose l'altro, « io non appartengo a questa parrocchia ». (*Si ride*).

Ora questo che per noi è assolutamente ridicolo, è la condizione non ridicola di fatto nelle religioni antiche. Il Dio d'Israele, il Dio dei Giudei è un Dio nazionale, è il Dio che combatte alla testa dei loro eserciti, è il Dio geloso che non vuole nessuno degli altri Dei innanzi a sé. Non che non riconosca altri Dei, ma dice: « quelli mi sono inferiori, non li voglio, non voglio che voi li adorate ». Se gli Ebrei vincono gli Amaleciti o tutti gli altri nemici, è perchè il loro Dio porta la spada fiammeggiante alla testa dei loro eserciti. Mosè ha il bastone di Dio nelle mani, e vince con esso. Il Dio del Vecchio Testamento è un Dio esclusivamente nazionale. Mi si obietterà forse Romà, Roma universale? E qui vedo l'onore. Cremonesi che aspetta da me anche qualcosa che riguarda la sua Roma, la nostra Roma. (*Si ride*). Ma c'è forse chi ignora che Anchise portò via gli Dei che avevano difeso Troia e dovevano difendere Roma? Sono essi che crearono la fortuna fatale di Roma, contro tutti gli altri. C'era un Giove romano sul Campidoglio, ma quando gli eserciti Romani vinsero Praeneste - onorevole Fedele, ella me lo insegna - venne di là il « Iuppiter imperator », il Giove Imperatore, che i Romani presero con molte carezze e con molto garbo e posero sul Campidoglio accanto al Giove loro Capitolino, perchè anche lui aiutasse a difendere, a proteggere, a moltiplicare la potenza della città che doveva essere « Caput mundi ». Dovrò ricordare a voi la presa di Vei e Marco Furio Camillo che portò a Roma Giunone Regina? (*Commenti*). Non temete, verrò alla conclusione. (*Si ride*). Sono cose noiose quelle che dico, ma...

PRESIDENTE. Senatore Vitelli, sono interessantissime, ma forse dall'Olimpo bisognerà poi scendere sulla terra.

VITELLI. Illustre signor Presidente, non sono forse sulla terra parlando di Roma? Dunque dicevo che da Palestrina venne a Roma Giunone Regina, perchè, quando la città fu per cadere, si accorsero che la Dea non voleva restare prigioniera fra i vinti, e fu interrogata e fece un cenno di assentimento (così racconta Tito Livio), e fu portata a Roma sul Campidoglio, e forse ancora oggi la savia amministrazione dell'onor. Cremonesi ne risente l'influsso benefico. (*Si ride*).

Signori, di tutto questo fa piazza pulita il Cristianesimo: il Dio dei cristiani è Dio di tutti. E il cattolicesimo è la più pura, la più alta delle religioni, appunto per la sua universalità che il nome stesso già indica. Può darsi che in qualche setta cristiana, per esempio nel Luteranesimo, può darsi che la Divinità abbia o possa esserle attribuito un qualche carattere nazionale; e, senza grave scandalo dei piissimi tedeschi, ha potuto attribuirglielo Guglielmo II che ripetutamente ebbe a proclamare il Dio tedesco...

Voci. È caduto.

VITELLI. Non vedo l'onorevole Crispolti che certamente è il più teologo dei senatori, non vedo neppure l'onorevole Cornaggia che potrebbe supplirlo (*si ride*), ma non occorre la loro teologia per rappresentarci quale empietà, quale bestemmia sarebbe la nostra, se il nostro Dio cattolico, volessimo dirlo il Dio italiano!

Ora qui gli scolari, sempre quegli scolari che mi ha educati l'onorevole Gentile, m'interrompono - specialmente se sono scolari fascisti - e mi dicono che, anche senza averlo letto negli atti parlamentari, conoscono dai giornali un discorso dell'onorevole ministro della giustizia, dove la religione cattolica, religione dello Stato perchè è di quasi tutti gl'italiani, è proclamata solennemente religione nazionale. E tu, professore, in cosa di così alta importanza politica, osi professare una dottrina opposta? Ed io ripeterò che il ministro della giustizia è in errore, perchè il cattolicesimo è ineluttabilmente universale, e nessun vero cattolico, nessun pontefice della religione cattolica potrà mai abbassarla al punto da farla religione nazionale. (*Bene*).

Qui non mi interrompe l'onorevole Fedele, e non mi dice che non è questa la portata della

legge; ma la vostra direttiva politica è questa, lo avete detto voi ed io sono in contrasto con voi.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione.* Non è questa la portata.

VITELLI. Sono in contrasto sì, perchè dico il contrario di quello che dite voi in cosa di altissima importanza politica.

Sono contenti ora gli onorevoli Bergamasco ed altri, che cominciavano già a mormorare per queste « dotte » dissertazioni? (*Si ride*).

BERGAMASCO. Ma io no!

VITELLI. Da quella parte lì si mormorava; prendo lei come esponente. (*Viva ilarità*).

Ho detto poco fa che vi saranno degli scolari i quali faranno alte meraviglie per queste mie dichiarazioni: e naturalmente le farò con molto fervore, perchè questo è il mio dovere di maestro. Se non porto un po' di anima, un po' di convinzione in quel che dico, che cosa sarà la mia scuola? Sicchè avranno ben ragione di dire che quelle, in quel momento, sono le mie convinzioni, e che io sono incompatibile con le direttive politiche del Governo. Tanto più poi - e qui si viene alla parte veramente dolorosa dell'argomento - tanto più che forse qualcuno di quegli scolari, quantunque così ben preparati dalla riforma Gentile (*si ride*), sarà stato rimproverato da me per troppo imperfetta conoscenza degli aoristi, dei piuccheperfetti, ecc., e non gli parrà vero di fare questa allegra vendetta sul professore.

Vedano un po' gli onorevoli ministri, loro che hanno senno e cuore, vedano se è giustizia mettere gli insegnanti in tale condizione. Voi avete i modi per liberarvi di quelli che non fanno il loro dovere, di quelli che eccedono nel loro ministero. I mezzi non vi mancano; perchè andate ad escogitarne altri che finiranno coll'abbassare la scienza italiana, e in ogni caso col non incoraggiare la sincerità scientifica dei professori?

Del resto, mi sono domandato quale scopo vogliano raggiungere gli onorevoli ministri con questa legge, sempre per ciò che riguarda i professori delle Università. Vogliono colpire molti o vogliono colpire pochi? Se vogliono colpire molti, per carità, non lo facciano, in nessun modo non lo facciano. Già troppi insegnanti sono entrati nelle aule universitarie, mentre non meritavano di entrarvi. Come farete a sostituirli? Ed avete anche accresciuto

il numero delle Università! Se poi vogliono colpire pochi, mi appello al loro senso di giuriconsulti: si tratta di pochissime persone - uno, due o tre - ed ho sentito anche dei nomi (perchè in queste cose si fanno anche dei nomi). Ma come? Rappresentanti dell'antico diritto romano, vogliono fare qui dei *privilegia* per determinate persone? Sarebbe, in ogni caso, meno peggio aggiungere tanto di nome e cognome.

Mi si è detto ancora, per calmarmi, perchè, come vedete, sono un poco eccitato...

Voci. No, no! (*Si ride*).

VITELLI. Mi si è detto: « Ma badate, questa legge ha un'importanza molto piccola. Prima di tutto non ha valore retroattivo - e questo lo ha dichiarato l'onorevole ministro; poi dura sei mesi... ».

Voci. Un anno.

VITELLI. Mi pare che duri fino al 31 dicembre 1926. Ora prima che sia approvata e messa in vigore... durerà sette, otto mesi...

Voci. Nove mesi... (*Viva ilarità*).

VITELLI. Oh Dio buono, come siete precisi! Saranno nove mesi! « E come? voi professori non volete avere l'accortezza di stare zitti per nove mesi, e poi dopo farete quel che vi pare? ».

Onorevole ministro, mi ribello a questa forma di attenuazione della legge; non vorrò mai che un professore universitario, sia pure per un minuto, dica quello che non crede, quello che non pensa. L'avvenire della scienza italiana è in questa schiettezza a cui non vorrò mai rinunciare. (*Applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ciccotti.

CICCOTTI. Quando l'onorevole Presidente mi ha dato facoltà di parlare, l'onorevole collega senatore Dallolio ha soggiunto: « la parola all'imputato ». Non creda però il Senato che io voglia menomamente, quantunque l'onorevole senatore Vitelli abbia evocato il mio nome, trattare un fatto personale. Non è il caso, non è il tempo e non è il luogo. Se mai potrei limitarmi a domandare all'illustre senatore Vitelli il quale ha detto che « la feci grossa » in quel tempo, che cosa fu mai questa cosa tanto grossa da me fatta la quale, mentre i tribunali militari prodigavano, nel 1898, secoli di reclusione, non valse a farmi irrogare neppure la pena di un giorno.

Non mi occuperò dunque di questo; e non mi fermerò neppure a dire se io sia oppur no interessato. L'onorevole senatore Vitelli ha detto che è in pensione: io mi posso considerare prossimo ad andarvi. Interessati ancor più di quelli che cadono sotto la sanzione della legge debbono considerarsi tutti i cittadini che vogliono una buona amministrazione e il rispetto di tutti.

E l'imputato è, qui, questo disegno di legge.

E, giacchè l'onorevole senatore Vitelli ha evocato un tempo in cui gli accadde di essere mio giudice, potrà dire anche che vi fu una condanna senza sentire l'incolpato: un argomento questo per valutare quelle procedure come questo disegno di legge.

Ma procediamo innanzi. Io non ho nessun rancore, parlando di ciò che ha ricordato l'onorevole senatore Vitelli, tanto che gli ho già risposto col titolo di una commedia di Pirandello: *Amici come prima, anzi meglio di prima*. E, se mi fosse lecito rievocare un altro ricordo, potrei rammentare che al ministro sotto cui io perdetti il mio ufficio di professore avvenne, un giorno, alcuni anni dopo, in una Commissione parlamentare, di vedere insorgere contro di lui, ed a torto, la grande maggioranza per un progetto che gli era più caro, che era stato in cima a' suoi pensieri; ed io ebbi l'onore di comporre i dissidii e ricondurre, mentre si allontanava irato dall'ufficio, l'insigne vecchio, che mi ringraziò commosso.

Non ho bisogno, dunque, di dire, con quale serenità di spirito e quale obbiettività io mi accinga a trattare di questo disegno di legge.

Per chi ha rilevato tutto il pericolo che può venire dal complesso delle leggi fascistissime, è un dovere politico, se non anche un dovere morale, prendere la parola per additare, anche, caso per caso e punto per punto, quali sono i difetti di ciascuna di queste leggi a misura che viene in discussione.

E, se è vero (come io ritengo con sincera e sicura convinzione, e vorrei potermi ingannare) se è vero che, fra otto giorni, quando queste leggi portate innanzi al Senato saranno state approvate e promulgate, e più specialmente ancora quella su' fuorusciti, tutti i cittadini italiani saranno in balla, vorrei dire dell'arbitrio, dirò almeno della potestà illimitata dei governanti; e noi stessi, onorevoli senatori, potremmo essere esclusi da quest'aula,

messi sulla strada e aver ciò a buon mercato; se è esatto, come io ritengo che sia, tutto questo, pur augurandomi che possa non essere; allora dedichiamo con serenità ma con cura, all'esame di questo disegno di legge per lo meno la metà del tempo che si suol concedere a tanti altri disegni di legge di assai minore importanza.

Io non posso permettermi di seguire la traccia dell'onorevole senatore Vitelli, il quale si è sperduto in tempi e fatti che altri nostri colleghi del Senato tengono a dimostrare leggendari; e in questa leggenda m'ha fatto l'onore di inserirmi.

Io mi metterò invece sopra un terreno prettamente realistico e domanderò: è giusta questa legge? è necessaria? quali sono gli effetti che se ne possono avere nel campo amministrativo ed in quello sociale?

E credo che non possa domandarsi niente di meno quando si voti una legge anche di minore importanza di questa.

Formuliamo un teorema: l'artefice ha diritto di esigere che i suoi strumenti non si rendano refrattari entro le sue mani. È giusto che un congegno non sia fatto in modo che, mancando l'ingranaggio e la coesione delle sue parti, sia inattivo o pericoloso per chi l'adopera.

D'accordo!

E, per quanto ogni paragone possa zoppicare da una gamba, l'immagine rende l'intento del progetto.

Ma, ora, ricordiamo pure come Silvio Spaventa, nel suo memorabile discorso di Bergamo donde prese le mosse l'instaurazione di quella che si chiama adesso la « giustizia amministrativa », cominciava col rievocare il principio espresso con tanta autorità dal Romagnosi: che cioè « ogni rapporto di diritto pubblico vuol essere concepito con l'intenzione di conseguire il maggior pubblico bene col minimo sacrificio della libertà e della proprietà dell'individuo ».

E, se questo disegno di legge rispondesse a tale criterio, si potrebbe considerare come giusto. E, da un punto di vista positivo, trattandosi delle esigenze dello Stato, ciò che è giusto e ciò che è necessario vengono solitamente a compenetrarsi.

Ma, oltre che come non rispondente a giustizia, il disegno di legge, così com'è, ha già nelle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati

civili (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960) un precedente che, con maggiori guarentigie e con più generale previdenza, provvede al bisogno,

Quella legge, emanata dallo stesso Governo fascista in virtù dei pieni poteri, dopo aver stabilite sanzioni disciplinari minori, benché non lievi, dichiara all'articolo 65 che « s'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale, tra l'altro: ... d) per violazione dei doveri di ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica; e) per grave atto d'insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità; f) per eccitamento all'insubordinazione collettiva; g) per offese alla persona del Re, alla famiglia reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

L'art. 66 ricalca la dose, escludendo anche qualunque procedura disciplinare.

E domando: quando si hanno già, nella legislazione, questi articoli che possono valere contro ogni ordine di funzionari, a qualunque categoria appartengano, oltre a quelli che pure riguardano militari, insegnanti ed ogni altra categoria; perchè richiedere una di queste leggi eccezionali di cui si sa per esperienza che sogliono partorire più danni che vantaggi?

Qual'è la differenza tra queste disposizioni ora proposte e le altre sullo stato giuridico?

La differenza v'è ed è molto grave; e consiste in questo: che mentre la legge sullo stato giuridico, oltre a definire chiaramente colpe - le quali comprendono ogni calcolabile mancanza - dà le necessarie guarentigie per poter far sì che, all'incolpato, venga contestato l'addebito che gli viene fatto e venga giudicato; questo disegno di legge, invece, elastico quant'altro mai nel prevedere le cause di licenziamento, lascia tutto al pieno arbitrio del potere esecutivo.

E non per nulla io citavo il discorso memorabile di Silvio Spaventa, perchè segnava davvero una data notevole della legislazione italiana; in quanto una delle gravi censure che Silvio Spaventa faceva allo stesso partito di destra che aveva governato fino al 1876, e al partito di sinistra che gli era succeduto, era di avere, anche dopo abolito il contenzioso am-

ministrativo, lasciata, in molti casi come giudice e parte l'amministrazione; in modo che veniva a mancare ai cittadini la necessaria garanzia, ogni volta che non potessero invocare — e non sempre si poteva — l'autorità giudiziaria.

Si difendano dunque, le istituzioni; si reprimano ogni eccesso da parte dei funzionari; ma lasciamo le guarentigie che costituiscono una conquista inviolabile dei cittadini e della legislazione italiana.

E vanno fatte pure delle distinzioni opportune — insite nella varietà stessa degli uffici e dei funzionari — che sono contenute nelle leggi speciali, e invece scompaiono in questa legge eccezionale.

La distinzione è tale che il Governo, il quale nel presentare il disegno di legge aveva voluto prescindere, ha dovuto ammetterle quando è stato interrogato dall'Ufficio centrale.

Senza voler ripetere quanto è stato già accennato, come si può fare a meno di distinguere il funzionario esecutivo, la cui posizione e il cui compito sono nettamente definiti dal rapporto con i suoi superiori e dalla materia stessa che deve trattare, e colui invece che è chiamato ad insegnare, o chiamato a compiere una funzione per cui è necessaria, indispensabile una certa libertà di azione, che, invece, è nettamente inceppata da questo progetto di legge e viene a cadere inevitabilmente sotto le sue sanzioni?

E allora lo stesso Governo, quando l'Ufficio centrale lo ha interpellato, ha dovuto dire che riconosceva l'applicabilità degli articoli 51 e 69 dello Statuto, che avrebbe contestati gli addebiti e ammesse le giustificazioni, che non avrebbe dato effetto retroattivo alla legge e via discorrendo.

Ma bisogna pur dire che è un fatto abbastanza strano questo della legislazione fascistissima, dove ogni legge ha i suoi paralipomeni, ognuna ha ormai una specie di riserva mentale. Senonchè, come ed innanzi a chi può questa farsi valere?

L'art. 3 del progetto di legge dice che non si può ricorrere al Consiglio di Stato se non per violazione di legge o per incompetenza.

Ma, allora, se il Governo domani, elimina un funzionario, in contrasto delle fatte dichiarazioni, come ed a chi il funzionario ricorrerà?

Il Consiglio di Stato non potrà tener conto che di una violazione di legge; e le aggiunte non contenute nella legge possono avere, se mai, un valore molto relativo.

Si dice: tutto questo sarà contenuto nel regolamento. Ma, prescindendo dalla più ampia sfera d'azione che si è concessa dal potere esecutivo con la legge sulle norme giuridiche da emanarsi dal Governo, il regolamento può essere un giorno o l'altro cambiato dal potere esecutivo, ed allora tutto queste volute guarentigie non avranno valore.

Resta allora la legge, restano quelle dizioni così elastiche che vi sono state già accennate: « manifestazioni compiute in ufficio e fuori di ufficio », « impiegati che non diano piena garanzia di un fedele adempimento delle loro funzioni », « impiegati che si pongono in condizioni di incompatibilità con le direttive generali del governo ».

E qui soccorre un'altra considerazione.

Il Governo ha dichiarato che non darà effetto retro-attivo a questa legge. È da ritenere quindi che il Governo dovrà mantenere in servizio tutti quegli impiegati i quali abbiano fatto manifestazioni ostili alle direttive politiche del Governo, e siano incorsi per il passato in tutte le violazioni previste da questo disegno di legge. E poichè questa legge avrebbe vigore solo per un anno, si sarà, in conseguenza, creato semplicemente uno stato di intimidazione che durerà un anno. Per un anno i funzionari dovranno contenersi, dovranno imporsi una maschera, una finzione continua; e, passato l'anno, potrebbero riprendere una libertà che, come accade sempre dopo tutte le compressioni, potrebbe degenerare in licenza.

A che serve, dunque, questa legge, se si resta nei termini delle dichiarazioni del Governo?

Ma è bene intanto rilevare un altro equivoco, fondamentale, della legge: quello in cui confonde, senza alcuna discriminazione, Stato e Governo.

Lo Stato è il complesso delle istituzioni secondo cui, per dichiarata volontà nazionale, si svolge la nostra vita politica e sociale: è tutto l'organismo che rappresenta la tutela e la condizione della nostra vita civile. Tutti quindi dobbiamo muoverci nella sua orbita per restare nella legalità; e s'intende che si agisca

contro chi ne neghi l'essenza o ne intralci in vario modo l'azione.

Il Governo, invece, è l'organo massimo dello Stato che ne attua i fini, applicando le leggi stabilite e proponendone delle nuove secondo la varia interpretazione dei generali bisogni. E questa interpretazione è necessariamente varia, contingente, secondo la vicenda di coloro che si succedono al Governo e ne variano l'indirizzo.

L'incompatibilità de' funzionari con le « direttive generali del Governo » è, quindi, una formula troppo elastica e necessariamente equivoca.

Il funzionario dovrà levarsi il mattino, e — come faceva il falconiere, che si apprestava a fare la caccia nel senso in cui si dirigeva il falcone; come fa il marinaio che guarda da qual parte tira il vento per issare la vela — dovrà cercare di rendersi conto di ciò che saranno mai queste direttive? Ma non sarà facile intendere quali sono le direttive del Governo, perchè, di volta in volta, il Governo attuerà, secondo un particolar modo di vedere, i fini dello Stato.

E sarà, per il funzionario, un bell'imbarazzo, a cui appena sarà riparo il più monastico silenzio.

Ma è bene ricordare che la legge elettorale dà la facoltà di porre la propria candidatura a un certo ordine di funzionari. Che cosa accadrà con queste nuove disposizioni? Questi funzionari si presenteranno come candidati ed esporranno idee che possono essere opposte alle « direttive generali del Governo » pur restando nell'orbita delle istituzioni. Se essi entreranno nel Senato o nella Camera, per una di quelle aggiunte che si trovano nelle dichiarazioni del Governo all'Ufficio centrale, potranno non patir pena per le manifestazioni fatte. Ma, se soccomberanno nelle elezioni, andranno incontro al destino cui va incontro il giocatore il quale, se perde, deve saldare tutta la partita.

Ci sono poi rami d'insegnamento e di pubbliche attività, i quali hanno per loro stesso istituto la discussione di ciò che costituisce la materia delle « direttive di Governo », e quindi esigono per necessità la maggior libertà di manifestazione.

Ad esempio, l'onorevole ministro ha qui asserito l'altro giorno che gioverebbe ristabilire la pena di morte: e, se un cultore di diritto penale — professore o magistrato — ritiene

che non sia il caso di ripristinare la pena di morte e che a tutta la legislazione penale si debba dare un indirizzo diverso da quello che è nella mente del Governo, egli si troverà ad andar contro le « direttive del Governo ». E questo può accadere specialmente per la politica finanziaria e per la politica economica.

La politica economica di protezione e la politica liberista importano due tendenze in essenziale contrasto.

A tal proposito ricordo che alcuni anni fa, prima della guerra, era con noi a Messina Lupo Brentano, l'economista tedesco, non deputato né membro di alcuna assemblea; e, avendo dovuto trattenersi là più a lungo di quel che non avrebbe pensato, diceva che il Governo bavarese molto volentieri avrebbe prolungato il suo congedo per tenerlo lontano, perchè non era malcontento che tacesse per un po' di tempo l'insegnamento di un avversario della politica protezionista. Ma non diceva che, anche nella Germania imperiale, potesse essere una ragione di eliminarlo il contrasto con le « direttive del Governo »!

Ricordiamo ancora il famoso manifesto dei 63 professori tedeschi, a capo dei quali si trovava Teodoro Mommsen, quando si verificò il caso Arons: un manifesto nel quale si rivendicò la libertà dell'insegnamento come uno dei caposaldi della vita civile germanica e del normale svolgimento di tutta l'attività intellettuale.

Come si farà, io domando, professando il diritto costituzionale, a non discutere le leggi elettorali e le stesse forme di Governo? Se non si vuole che le teorie siano campate in aria, bisogna entrare nel vivo della vita; e l'indirizzo della scienza porta a non contentarsi delle costruzioni astratte, ma a dedurre dai rapporti reali quelle che debbono essere le norme della vita civile!

Il correttivo, naturalmente, è ne' fini, nella moderazione, nel carattere obbiettivo della trattazione. Ma il dissenso potenziale è nell'esercizio stesso dell'ufficio. E non si può lasciarne la risoluzione arbitraria da avversario ad avversario, quando c'è di mezzo qualche cosa di più di un pur legittimo interesse individuale: la vitalità dello sviluppo intellettuale nazionale.

E per quanto l'attuale Governo calcoli la sua esistenza con cifre babiloniche e secondo il sistema sessagesimale, noi non dobbiamo dimen-

ticare che i Governi sono soggetti a cambiare ed è necessario che cambino!

Silvio Spaventa nel 1880 diceva che dopo 16 anni di Governo di destra era necessario che succedesse il Governo di sinistra. E chi non è molto lontano da quei tempi e ricorda, sa che qualunque cosa si potesse pensare del Governo di destra e del Governo di sinistra, se non ci fosse stata quella vicenda di partiti che Vittorio Emanuele II molto saviamente volle attuare, forse avrebbe potuto pericolare la stessa Monarchia.

Ciò posto, questi funzionari che sotto il Governo fascista ora si buttano dalla parte della corrente, un altro giorno dovranno vedere da che parte tira il vento, e così cambiare continuamente.

E qui vanno considerati anche sommariamente gli effetti di questa legge con le sue conseguenze finanziarie, morali ed amministrative.

Non so che uso farà di questa legge il Governo (è cosa incerta, soprattutto guardando a quella *vis a tergo* che viene da' più accesi della sua parte), ma se ne vorrà fare un largo uso, come si può indurre dalla stessa presentazione di una legge eccezionale, si avrà probabilmente un nuovo incremento delle pensioni e delle indennità di buona uscita.

E si rinnoverà l'errore già commesso altra volta, quando, in occasione della concessione di pieni poteri, già durati un anno, anche per la riduzione del personale, in ogni ramo di servizio e specialmente nelle Poste e nelle Ferrovie, contro il parere di tecnici, che suggerivano mezzi più economici e tali da ledere anche minori legittimi interessi, si procedette a larghi licenziamenti, che si sono dovuti poi emendare, avendo da un lato un maggior numero di pensionati, dall'altro assumendo altro personale.

A queste stesse conseguenze si verrà se si vuole dare una larga applicazione a questa legge.

E non parlo poi del dissesto economico che verrà alle persone. Le quali possono anche aver compiuto atti imprudenti; non avranno saputo imporsi certe riserve che meglio avrebbero fatto ad avere; ma, per atti non imperdonabili, si troveranno messi sulla strada, e, dopo molti anni di duro lavoro dovranno abbandona-

nare uffici meritamente ottenuti e perdere i diritti acquisiti. E abbiamo forse un così largo numero di cultori di certe discipline, da poter spazzare via, in un momento, tutti coloro che pur mostrandosi refrattari alle direttive politiche dell'attuale Governo hanno dimostrato una forza di carattere e qualità intellettuali non spregevoli?

Con questo sistema i funzionari debbono perdere ogni coscienza delle loro opinioni, rinunciare a manifestare il loro pensiero, rischiando di ridursi a quel tipo di Gingillino così acutamente ritratto in quella satira di Giuseppe Giusti, che ha per esordio i noti versi:

Sandro, i nostri padroni hanno per uso
Di sceglier sempre per servi umilissimi
Quanto di porco, d'infimo e di ottuso.
Pullula negli Stati felicissimi.
E poi tremano in corpo e fanno il muso,
Quando, giunti alle strette, i Serenissimi
Sentono al brontolar della bufera
Che la ciurma è d'impaccio alla galera!

Certamente vi sono state esorbitanze intollerabili e tolleranze colpevoli. E qualche volta si può essere andati troppo in là nel teorizzare le stesse libertà e le loro guarentigie. Ma bisogna evitare d'incorrere nell'eccesso opposto. E a me pare che quando, a' funzionari, già soggetti alle leggi comuni di cittadini, si sia chiesto quel tanto di obbedienza e di disciplina, che è nei limiti della serenità e della necessità dell'ufficio che ricoprono, non occorre spingersi troppo oltre.

Esaminata così la legge nella sua struttura generale è in qualche suo particolare, viene spontanea un'altra domanda; e cioè di vedere come può essere applicata da un Governo il quale fa apertamente professione di essere un Governo di parte. Perché si è detto tante volte, che un giacobino ministro non perciò è un ministro giacobino. Ma il nostro Governo con una franchezza che non può essere approvata da tutti, specie negli effetti — se anche dal punto di vista della franchezza può essere ammirata — dichiara apertamente che il suo è un Governo di parte, e che bisogna fascistizzare tutti e tutto.

Con che si giunge ad un risultato opposto da quello che questo disegno di legge farebbe prevedere, perchè la conseguenza prima di questa legge, se si volesse riassumere, sarebbe

che i funzionari non debbono fare della politica. E invece i funzionari sono obbligati più o meno coercitivamente ad entrare nei fasci, ad assumere la giornèa fascista. Perfino quando giunge, non dico un ministro, ma un sottosegretario di Stato in una città di provincia, si mobilitano gl'impiegati per una specie di dimostrazione addomesticata, si richiamano, non senza lievi spese, i militi della milizia; e gli impiegati formano il nucleo di certe parate, spesso tanto costose quanto poco sincere.

Si aggiunga ancora che, restando in questo ordine d'indirizzo, il Governo, il quale ha tenuto ad abbattere, a dissolvere la Massoneria, ne ripete, sotto un certo punto di vista, gli errori. Uno degli errori maggiori denunziati, qui e altrove, quando si discusse della legge sulla Massoneria, era che la Massoneria stessa aveva una sua gerarchia, diversa da quella esistente nella pubblica amministrazione; e queste due gerarchie venivano a volte in contrasto tra loro; e l'amministrazione dello Stato ne pativa.

Con l'organizzazione fascista, così come si attua e come si mantiene, molte volte accade lo stesso; accade cioè che il funzionario, gerarchicamente superiore nella pubblica amministrazione, può risultare inferiore al suo sottoposto, perchè questi ha un grado maggiore nell'ordinamento fascista. E le conseguenze sono evidenti e si fanno sempre più rilevanti.

Di questo inopportuno insinuarsi del fascismo anche dove non dovrebbe, si hanno le più singolari manifestazioni: anche nella scuola dove l'insegna fascista vorrebbe essere per certuni il passaporto degli esami o il riscatto dell'indisciplina!

A Napoli si assicura si siano organizzati gli alunni delle scuole, per fare il boicottaggio ad un certo giornale, pel quale si può non avere nè simpatia nè ammirazione. Ed è perfino superfluo lo dica chi lo ha avversato per decenni e ne è stato combattuto con le più volgari ingiurie e insinuazioni. Nè sarei io a rimpiangerlo se morisse di morte naturale. Ma deploro che i giovanetti delle scuole si siano adoperati per compiere atti di violenza; ciò che non si può in nessun modo ammettere nè tollerare. *Maxima debetur puerò reverentia!* È la prima reverenza che si deve al fanciullo è quella di non fargli contrarre abitudini di cui si pentirà

nell'età matura, quando forse non se ne saprà più correggere.

Questa legge poi, in conclusione, è una legge di sospetto. E le leggi di sospetto danno agio, a tutti i più illegittimi interessi ed alle più insidiose passioni individuali, di inserirsi nella sua applicazione e di farla valere per compiere atti che non vanno a beneficio dello Stato, nè a quello della morale.

Francesco Crispi - a cui la posterità va rendendo, sia pure talvolta oltre i limiti dovuti, quella giustizia che non sempre gli resero i contemporanei - era anche un grande ingenuo; e tutti forse ricordano il caso del famoso trattato di Bisacquino.

Era il tempo dei fasci di Sicilia, che costituivano poi un movimento localizzato di regione e di classe represso indi nei modi che conosciamo. Ma gli si volle dare un'importanza internazionale, dicendo che nel movimento stesso aveva parte la Russia, e perfino che fosse, al riguardo, intervenuto un trattato. Coloro che sapevano la verità provocarono Crispi ad una dichiarazione, ed aspettarono la risposta. E domandarono: ma è firmato questo trattato? Crispi, pronto: Firmatissimo! La frase è rimasta memoranda. Invece non si trattava che di questo: C'era un cancelliere che aveva una moglie, e la moglie aveva un amante, e l'amante aveva bisogno di sbarazzarsi del marito; ed allora fece credere alle autorità locali, che si mostrarono disposte a crederlo tanto che ne diedero comunicazione al Crispi, che quel cancelliere era il depositario del trattato stipulato dalla Russia con i fascisti del tempo.

Così Crispi fu ingannato e la cosa cadde nel grottesco.

Ma questo non è un caso unico, perchè se ne potrebbero citare altri, se anche non sono venuti alla luce in quella maniera così clamorosa.

E quanti trattati di Bisacquino serbano in grembo tutte le leggi di sospetto: e questa con esse!

Per me questo progetto di legge come tante altre delle « leggi fascistissime », rivela soprattutto un difetto di metodo.

Il Governo fascista crede o bandisce spesso di avere inventato o scoperto l'America in punto di arte di Stato, ma non fa che rievocare, assai spesso, ed applicare il metodo già

cobino, che pure è stato condannato dall'esperienza.

So benissimo che il Governo si avrà a male delle mie parole; ma io parlo senza alcuna animosità, e solo per il senso di responsabilità che mi deriva dal mio ufficio ed anche per avvertire Governo e paese dei danni cui si andrà incontro con l'applicazione di questi metodi e di questi sistemi.

E se mi fosse possibile lusingarmi che la mia parola potesse avere qualche peso presso il Senato e presso il Governo, io direi di pensare molto bene prima di accettare questo progetto di legge.

Se voi, dico al Governo, domanderete leggi per la riorganizzazione anche severa, per la vita più disciplinata dello Stato, io credo che nessuno di noi vi negherà il suo assenso. Ma leggi di persecuzione come sono o come possono essere queste, io non sono disposto a votarle.

Con queste leggi di persecuzione sono colpiti e danneggiati i perseguitati, ma finiscono per sentirne i cattivi effetti anche i persecutori; e soprattutto ne resta devastato il campo stesso dello Stato; di quello Stato che sempre s'invoca, ma si bestemmia, pur invocandolo ed esaltandolo, quando se ne fanno traviare le funzioni ed i fini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ruffini.

RUFFINI. Onorevoli colleghi. Il terzo anello di quella pesante catena di provvedimenti restrittivi delle pubbliche libertà, di cui ci stiamo in questi giorni occupando, è ora innanzi a noi; e io, che ho avuta la mala fortuna di trovarmi impigliato in cotesta catena, sono trascinato a infliggervi un terzo discorso, derogando da quel costante proposito mio di non eccessiva discorsività parlamentare della quale i più benevoli fra voi mi potranno essere testimoni. Ad ogni modo, prendo impegno che dopo questo discorso mi iscriverò anch'io a quella corporazione dei silenziosi a cui il Presidente del Consiglio faceva così opportuno cenno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Siamo in quattro finora!

RUFFINI. Debbo pertanto oggi raccomandarmi a quella vostra indulgente e perfino benevolente sopportazione, della quale mi avete già dato prova negli altri discorsi: alla vostra sopporta-

zione, dico, ed anche a quella degli uomini del governo; poichè io sarò costretto a battere con disperata e per voi disperante insistenza la stessa solfa.

Difatti, come già discorrendo della massoneria mi sono sforzato di mostrare come il provvedimento colpisse, al disopra della massoneria, qualche cosa di più alto e di più sacro, cioè il diritto di associazione; come già a proposito dei provvedimenti sulla stampa mi sono sforzato di mostrare che colpita non era soltanto la libertà della stampa, ma qualche cosa di più vasto e di più importante, vale a dire l'intero sistema dei diritti di libertà, e segnatamente che distrutto ne risultava quel controllo della pubblica opinione, che è certamente la *garanzia politica* più salda di tutte quante le libertà, poichè non è possibile pubblica opinione senza libera stampa; così oggi credo di dover segnalare un aspetto di questo disegno di legge il quale, al disopra della stessa burocrazia di cui inceppa ogni libertà politica, tocca anche alcuni beni supremi di tutti quanti i cittadini, e che quindi nessun cittadino può lasciare indifferente. Tocca alcuni beni supremi di tutti i cittadini; ma più profondamente e più direttamente - voglio dirlo subito - uno di tali beni. Di fatti esso, menomando la indipendenza della magistratura, ferisce in pieno la *garanzia giuridica* suprema non solo delle nostre libertà, ma di tutti indistintamente i nostri diritti individuali.

Una ferrea legge di illimitato ed insindacabile arbitrio verso tutto il ceto dei pubblici funzionari è quella che ci viene proposta. E nessuno se ne può dire estraneo in un mondo, quale è quello in cui viviamo, ove tutti i rapporti sociali sempre più strettamente si collegano, cosicchè nessuno si può oramai considerare perfettamente al riparo da un colpo qualsiasi che ad altri sia inferto.

Lo diceva già, in un periodo di reazione, o, come allora si diceva, di *terrore bianco*, Benjamin Constant, in un passo che merita di essere da tutti meditato: « Quando l'arbitrio è tollerato, esso si spande in modo che il cittadino più oscuro può improvvisamente vederlo agire in suo danno. Non basta tenersi in disparte e lasciar colpire gli altri. Mille vincoli ci uniscono ai nostri simili, e l'egoismo più vigile non giunge mai a romperli tutti. Voi

forse vi credete invulnerabile nella vostra volontaria oscurità; ma avete un figlio, e la giovinezza può trascinarlo; un fratello, meno prudente di voi, può farsi lecito di mormorare; un antico nemico, che altre volte voi avete offeso, ha saputo acquistare qualche influenza. E allora che cosa farete voi? Dopo aver biasimato aspramente ogni specie di protesta, dopo esservi astenuto da qualunque lagnanza, vi lagnerete forse alla vostra volta? Ma siete già condannato *a priori*, e dalla vostra propria coscienza, e da quella pubblica opinione avvilita che voi stesso avete contribuito a formare. Cederete allora senza opporre resistenza? Ma vi si permetterà di cedere? Non si scarterà, non si perseguiterà un oggetto importuno, testimonia di una ingiustizia? Voi avete visto degli oppressi; voi li avete giudicati colpevoli: voi avete quindi aperta la via, per la quale vi toccherà di passare alla vostra volta ».

Nessun cittadino adunque può considerarsi al sicuro dal colpo recato ad un altro cittadino. Ma soprattutto nessuno può considerarsi estraneo a quei beni supremi della nazione, che sono la cultura, l'amministrazione pubblica e in prima linea, come dissi, la amministrazione della giustizia.

La cultura! Ma come è pensabile che si possa senza palpito e senza tremore veder limitata la libertà del pensiero e dell'insegnamento in un paese eminentemente di cultura, qual è il nostro, la cui gloria fu essenzialmente d'arte e di scienza e rifuse nei prodotti dello spirito?

Ma, o signori, palazzo Madama non è poi tanto lontano da quel chiostro domenicano della Minerva, ove inquisito e tormentato fu un giorno un grande professore di Università, che per manifestazioni di ufficio e fuori di ufficio si era posto in condizione d'incompatibilità colle direttive generali, religiose sì, ma che allora erano anche politiche, del governo del suo tempo: Galileo Galilei!

Come sono possibili vincoli della scienza e del suo insegnamento in un paese civile, quando in tutti i paesi si è sentita la necessità di iscrivere la libertà dell'insegnamento universitario fra i diritti fondamentali? O come starebbe meglio in una nostra legge costituzionale la disposizione che si legge invece nella costituzione degli Jugoslavi: « l'arte e la scienza sono libere, l'insegnamento universitario è libero ».

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Anche in Italia è, e sarà liberissimo.

RUFFINI. Ne prendo atto, onorevole ministro. Ad ogni modo, come il senatore Vitelli vi ha mostrato così spiritosamente il disagio in cui si troveranno gli insegnanti di discipline, quali le filologiche, che parrebbero così lontane dalla possibilità di subire da questa legge una restrizione e un danno, così io stimo mio dovere, ad onta delle assicurazioni dell'onorevole ministro, di segnalarvi intanto il particolarissimo disagio in cui si trovano di già e più si troveranno, se le gravi restrizioni della legge saranno applicate, i professori di alcune discipline quali la storia e la scienza politica e il diritto pubblico, vale a dire di quelle scienze, di cui numerosi, e tutti quanti sostanziali, sono i nessi appunto con la Politica.

Ci sono, a questo riguardo, precedenti storici che lasciarono una profonda traccia nell'evoluzione culturale e politica di alcuni grandi popoli. Quando, per esempio, nel 1837, la Costituzione dell'Hannover, la quale aveva sanciti i diritti di libertà, venne violata dal principe che quei diritti di libertà più non voleva riconoscere, sette professori dell'Università di Göttinga pubblicarono una fierissima protesta. Ed uno di essi, professore appunto di storia e di scienza politica, il Dahlmann, diceva in nome suo e in nome specialmente di uno dei firmatari, che fu tra i fondatori della scienza del diritto pubblico germanico: « Dovremo forse, il professore e consigliere aulico Albrecht ed io, insegnare d'ora innanzi, come supremo principio dello Stato, essere legge ciò che piace al potere? Da uomo onesto voglio lasciare l'insegnamento piuttosto che vendere ai miei uditori per verità ciò che ritengo menzogna e inganno ». Ora notate che fra i firmatari della protesta erano, oltre ai sopraccennati, i due fratelli Grimm, i primi e massimi evocatori del passato della Germania e quindi della più profonda anima nazionale; era il Gervinus, colui che aveva concepita invece e rappresentata la storia più recente e contemporanea della Germania *sub specie libertatis*. Costituiva invero quel nucleo di professori uno dei più alti esponenti di quella corrente liberale che, se non fosse stata stroncata dall'autoritarismo reazionario del Bismarck, avrebbe portato la Germania, se non alle stesse sfolgoranti fortune

militari del 1866 e del 1870, certamente ad un assetto civile infinitamente superiore e ad ogni modo più stabile e non soggetto alla immane catastrofe finale, di cui fummo gli spettatori. Ma il principe di Bismarck sta, ad onta di tutta la sua smisurata grandezza, rimontando a ritroso verso il passato, verso quel mondo oscuro di margravi e di grandi elettori, di cui aveva l'anima e in mezzo a cui è il suo vero posto; mentre il Conte di Cavour, il quale pensava e proclamava che l'Italia non si potesse fare che con la libertà, cammina invece verso l'avvenire, con gli occhi fisi ai più luminosi e sconfinati orizzonti di ogni politico e umano progresso.

Più prossimo, sensibile e direi da tutti tangibile è il danno che da questa legge deriverà a tutto il corretto andamento della pubblica amministrazione: quando, per indeprecabile fatalità delle cose e forse perfino contro la intenzione degli odierni nostri reggitori, al vero merito si contrapporrà o sovrapporrà l'appartenenza al partito, e a tutte le ambizioni impazienti sarà offerta la tentazione di gettare il sospetto politico sul superiore incomodo. Ma non temete, signori del Governo, che la tanto deprecata inframmettenza massonica abbia da trovare in questa legge il suo immediato sostituto?

E veniamo al punto più delicato di tutti, quello della magistratura. La sua assoluta indipendenza fu il proposito più alto e il merito più sostanziale di ogni più onesto regime, e antico e moderno. Essa fu il postulato supremo di ogni ordinata e tranquilla convivenza di cittadini: - anche in periodi del più stretto assolutismo. E siamo proprio noi, in un paese come il nostro, nell'anno di grazia in cui viviamo, che dovremo pensare non più possibile la fiera invocazione che il mugnaio tedesco gettava sulla faccia del despota Federico il Grande: « ci sono ancora dei buoni giudici a Berlino »; il che voleva dire che vi erano ancora, in un paese e in un tempo di pieno assolutismo, dei giudici superiori ad ogni sospetto e refrattari ad ogni imposizione? Dovremo rimpiangere il tempo nel quale, non solo in Francia, ma nel mio Piemonte, i supremi magistrati resistevano a quelle che essi ritenevano ingiuste esigenze del potere esecutivo, e non si piegavano neppure quando il

Sovrano si recava in mezzo a loro a compiere una di quelle ingiunzioni solenni, che si dicevano *lits de justice*: preferendo il carcere e l'esilio a fare cosa contraria alla loro coscienza? Ed altri esempi, relativi ad alcuno di quegli stessi Stati italiani che passavano per i più assolutisti, si potrebbero ancora ricordare, come appunto fece il collega Cannavina in un suo recente e notevolissimo discorso sulla amministrazione della giustizia.

Orbene, io non so nascondere - e gli illustri e degni colleghi qui presenti che furono e sono vanto della magistratura me lo perdonino - io non so nascondere la penosa impressione che provai nel vedere da ultimo alcuni alti magistrati, che pure si dovevano ritenere (a differenza di quelli antichi) sufficientemente tutelati dalla garanzia esplicita che loro fornisce l'art. 69 dello Statuto, non già appartarsi ed irrigidirsi nella augusta chiostra della loro coscienza, ma correre con troppa precipitazione ad inchinarsi al Governo presente, chiedendo o accettando con giubilo la tessera del partito. Quale fiducia potrà più avere il cittadino nella assoluta imparzialità della loro giustizia? E, dato pure che la loro giustizia si mantenga ineccepibile, non basta a scemarne il prestigio il semplice sospetto che tale essa non possa più essere?

Ma, sopra tutte le altre, gravissima è la menomata indipendenza dei consiglieri del Consiglio di Stato, non protetti dall'art. 69 dello Statuto; che pure fungono anch'essi da veri giudici nelle sezioni giurisdizionali investite di una competenza la quale riguarda appunto atti della pubblica amministrazione ed è quindi di una importanza e delicatezza addirittura eccezionale. E cotesta menomazione dell'indipendenza dei magistrati del Consiglio di Stato appare tanto più grave, per non dire addirittura assurda, quando si consideri che per il disposto della presente legge (art. 3), e segnatamente in base a quanto, secondo le promesse ministeriali, sarà per stabilire il Regolamento, essi potranno essere eventualmente chiamati in prima linea a giudicare - sia pure con effetti limitati - della più o meno giusta e corretta applicazione di questa medesima legge, magari ad alcuno dei loro colleghi di ufficio.

Onde ferita è quella istituzione della Giu-

stizia amministrativa, che era ritenuta fin qui, e presso di noi (dopo massimamente il famoso discorso pronunciato a Bergamo dallo Spaventa nel 1880), e presso tutti gli Stati moderni, una delle più grandi e nobili conquiste giuridico-politiche, una delle più valide guarentigie di ogni vivere civile: tutelatrice, cioè, della sicurezza personale e della dignità non solo dei funzionari, ma di ogni ordine di cittadini. E squassata dalle sue fondamenta è quella concezione dello *Stato di diritto*, che era parsa ai popoli più civili la suprema espressione della evoluzione politica; e cioè la concezione di uno Stato che, fondato sul diritto, è pure soggetto al diritto ed ammette nel suo operare rispetto ai cittadini il sindacato degli organi a cui è ordinariamente commessa l'applicazione del diritto. Noi ci troviamo, pertanto, ricacciati indietro a concezioni arcaiche e ormai superate, alla concezione cioè dello *Stato di polizia*, di cui non abbastanza remota è in Italia la memoria, perchè non si sappia che cosa esso ci possa riservare.

Per incidenza, devo anche dire che non garantita sufficientemente mi pare, salvo dichiarazioni precise del ministro, la nostra stessa posizione di uomini politici: perchè ci si è detto che l'articolo 51 dello Statuto sarà rispettato: il quale articolo 51 sancisce l'insindacabilità dei voti e delle opinioni che noi esprimiamo nelle aule parlamentari; ma non ci si è detto con sufficiente chiarezza che protetta sarà anche la nostra azione politica extra-parlamentare che da quegli incunaboli della nostra vita costituzionale del 1848 ha per necessità di cose assunto sempre più effettiva e imprescindibile importanza, precisamente come elemento integratore della nostra attività parlamentare. Ed a questo riguardo vorrei che fosse rinnovata la assicurazione, da me riscontrata in alcune parole della relazione del 17 aprile 1925 che l'onorevole presidente del Consiglio mandò innanzi al disegno di legge per la regolarizzazione dell'indennità parlamentare; ove è detto che l'indennità parlamentare è concessa, oltrechè per ovvie ragioni di giustizia e di equità, anche « per la ragione (sono le parole stesse della relazione) che la funzione rappresentativa non si esaurisce con la presenza alle tornate pubbliche dell'Assemblea, attesi i numerosi compiti che incombono ai rappresen-

« tanti politici anche fuori dell'aula parlamentare, e dovendosi altresì riconoscere ad essi la più ampia discrezionalità nell'intendere la maniera di assolvere il proprio ufficio ».

Mi si consenta infine di considerare la presente legge nelle sue ultime finalità, enunciate senza la menoma ipocrisia, è giusto riconoscerlo, e proclamate anzi con la maggiore energia dai rappresentanti del Governo. E allora noi non possiamo non sentirci sgomenti di fronte ad una legge la quale, non paga della ossequenza di fatto o di ufficio dei funzionari, pretende di frugare nelle loro coscienze, spingendoli fatalmente ad atti o di ipocrisia o di disperazione, ed abbassandone in ogni caso la dignità. *Si tollis libertatem, tollis dignitatem*, si legge in Bobbio sulla tomba di San Colombano, il grande monaco irlandese che colà morì. Le quali sublimi parole, che il primo Presidente dello Stato libero di Irlanda credette di invocare innanzi alla Assemblea delle Società delle Nazioni nel 1923 come quelle che riassumevano tutta la storia spirituale della sua martoriata nazione, valgono per tutti i popoli, e debbono valere pure per ogni maniera di uomini, siano essi cittadini indipendenti o funzionari dello Stato.

Ma, se veramente si pretende dal funzionario un'incondizionata dedizione della sua anima (siccome fu apertamente asserito negli atti che accompagnarono questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento e nelle dichiarazioni ufficiali, che colà si fecero, ove fu, fra l'altro, detto esplicitamente che « il problema che noi vogliamo risolvere, è soprattutto di carattere spirituale »), è lecito domandare: perchè avete assegnato alla legge la durata di un solo anno? Perchè non vi garantite contro il risorgere fatale ed incoercibile di spiriti insofferenti ed indipendenti nei funzionari dello Stato? La legge quindi si palesa quale strumento predisposto a colpire determinati individui già designati; ed è quindi in fondo, per dire la dura parola, una legge di persecuzione.

Quanto più giusta, quanto più savia una delle Costituzioni moderne più notevoli, quella della Germania (che, del resto, ha servito di modello a parecchie altre Costituzioni, anche di Stati già nemici di quel paese), la quale tutta la delicatissima materia compendia in queste due proposizioni del suo articolo 129, non

antitetiche, ma correlative: « il funzionario è « servo della collettività e non di un partito; « al funzionario è garantita la piena libertà « delle sue opinioni politiche ».

Credo poi mio dovere di commissario dell'Ufficio che mi onorò del suo suffragio, di accennare almeno al più insidioso pericolo che si annida nei disposti della legge. L'articolo 1° parla di *manifestazioni* del funzionario. La parola non potrebbe riferirsi che a fatti ed atti, per loro natura concretamente ed obiettivamente constatabili, e, di conseguenza, sempre contestabili secondo il diritto comune di ogni paese civile. Ma l'articolo 3 esclude tassativamente ogni possibilità, da parte del funzionario colpito, di ricorrere per eccesso di potere o in merito, in sede amministrativa o giudiziaria; cioè ogni possibilità di contestazione o di contraddittorio.

Si è dal Governo data la promessa che i decreti di esonero saranno sempre motivati e che sarà dato al funzionario la facoltà di produrre delle controdeduzioni. Ma non si può non osservare come cotesta guarentigia rimane tutta quanta esteriore e formale, e non può avere una portata veramente intrinseca e sostanziale. Al funzionario sarà dato, sì, di mostrare che la manifestazione imputatagli non esiste di fatto, ma non mai che essa non rivesta quel significato, il quale *in diritto* possa giustificare la sua dispensa. In altri termini, la valutazione se la manifestazione metta o no in essere quella certa incompatibilità, è rilasciata all'assoluto e insindacabile arbitrio del Governo. Alcuno credette di poter qui opporre: anche altri Governi si sono valse di fatto di simile arbitrio. È vero. Ma non l'hanno consacrato in una legge.

Ma io debbo qui confessare che non mi sento più animo sufficientemente pacato, per potermi ulteriormente attardare in disquisizioni puramente esegetiche di una legge, la cui portata politica trascende, e di tanto, la giuridica, e la portata morale trascende la politica, e forse anche il lato di puro sentimento supera quello morale. Tant'è che io sono sicuro che se il Governo, invece di rivolgersi al convincimento politico dei senatori facendo appello alla loro disciplina di partito, si fosse rivolto semplicemente al loro cuore, facendo appello al loro sentimento di umanità, questa

legge non avrebbe il suffragio della maggioranza del Senato. Ma anche della voce del cuore e delle ispirazioni del sentimento bisogna tenere conto, come di forze imponderabili ma effettive e a volte decisive!

Ebbene, non certamente per me — ormai vecchio e di indole siffatta da non poter più nulla temere e nulla più desiderare dagli uomini — ma nel nome delle migliaia e migliaia di funzionari trepidanti ed angosciati, la cui riluttanza a cacciarsi dal lato del partito vincitore mostra appunto che sono fra i migliori; nel nome di quelle intiere generazioni di giovani, che furono alla mia scuola, i quali forse avranno da questa legge dolore e danno e verso cui mi sento legato da una solidarietà infrangibile e da una responsabilità indeclinabile, io debbo invocare qui da ultimo dal Governo umanità nell'usare di questa legge.

Il presente regime ha esaltato la figura di Giovanni Pascoli; e anche ieri il Senato fu invitato a dichiarare per legge monumento nazionale la casa ove egli nacque. E bene si è fatto. Ma si ascolti anche il monito del grande poeta che fu tutto comprensione, tutto indulgenza, tutto umano compatimento e nell'arte è nella vita. In uno di quei suoi carmi mirabili, che gli valse ancora una volta la medaglia d'oro nel concorso di Amsterdam, intitolato « il Tempio di Apollo », egli rappresenta in modo davvero sublime e patetico la tolleranza e l'indulgenza di un ministro della nuova fede verso un ministro di quella fede antica che aveva, come disse testè con frase energica il collega Vitelli, creato la fortuna fatale di Roma.

Sulla cima di un colle un tempio dedicato ad Apollo è ancora in piedi, ma invaso ormai dall'edera e dai rovi e minacciante rovina. Un vecchio sacerdote attende pur tuttavia, in solitudine, al culto del Dio; e solo di nascosto, alla prima luce del giorno, un qualche ingenuo pastorello viene a lui per il sacrificio e per il compimento di quei remotissimi riti di nostra gente, i quali rimangono pur oggidi; siccome fu dimostrato, vivi presso alcune popolazioni montane dell'Abruzzo e della Campania e della Calabria, sebbene rivestiti di apparenza cristiana. Sopraggiunge a un certo momento un sacerdote della nuova religione trionfante ormai, e si stupisce e si in-

digna di vedere come ancora ivi continui il culto antico. Se non che nel vecchio sacerdote del tempio di Apollo egli riconosce un caro compagno, con il quale in altri tempi comune era stata la fede nelle vinte deità; e allora si acqueta e indulge all'amico della giovinezza lontana. Ma ecco irrompere una turba di fanatici che rende vano il generoso proposito, che abbatte il tempio, getta in mare la statua mutilata del Dio e scaccia il povero suo sacerdote.

Signori del Governo, non lasciatevi forzare la mano dai fanatici! Siete uomini anche voi, siete padri di famiglia; si avvicinano le feste più sacre della famiglia; fate che la casa di tanti funzionari italiani, onesti servitori dello Stato, i quali non hanno ancora avuta la forza di rinnegare quegli ideali che erano stati loro inculcati nella giovinezza e che erano stati loro predicati dai superiori venerati di un tempo (ed essi — non mi stancherò di ripeterlo — appunto per cotesta loro fedeltà agli antichi ideali dimostrano certamente di essere fra i migliori); fate che la casa di cotesti funzionari non sia aduggiata dallo spettro pauroso di questa vostra legge! (*Applausi, congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1280, che istituisce per l'anno 1925 la tassa consegna merci a favore della Camera di commercio e industria di Fiume;

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente i provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno;

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, concernente il ripristino del R. Istituto Superiore di medicina veterinaria di Parma;

Conversione in legge del Regio decreto

8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere di albergo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito i senatori Morpurgo e Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico, in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ».

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari del Ministero della giustizia e degli affari di culto ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Morpurgo e Pagliano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge che concerne i funzionari dello Stato.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io mi spiego questo progetto di legge con ciò che è successo dopo la guerra. Noi abbiamo visto dopo la guerra funzionari dello Stato intralciare l'azione del Governo, altri funzionari dello Stato rivoltarsi contro il Governo e cercare di asservire lo Stato ai loro interessi. Io sono sempre stato partigiano di una disciplina severa e l'ho anche sempre praticata ed applicata, e non ho mai capito quella disciplina che, senza gravi motivi, trascura leggi e regolamenti e doveri, ed arriva perfino a dare l'amnistia ai disertori. Io ho sempre veduto che appunto questa disci-

plina elastica e blanda è quella che porta alle gravi mancanze. Essendo stato per molti anni alla direzione, o Governo che dir si voglia, di uomini ho sempre osservato che in genere la nostra gente ha bisogno di sentirsi guidata da una mano ferma, ma da una mano ferma che operi sempre con giustizia. Ora nell'applicazione di questa legge vi possono essere molte cause, così come è concepita, che possono indurre in errore. Ogni buon funzionario che fa il suo dovere ha il diritto di sentirsi, di sapere che la sua carriera è tutelata dal Governo. Quindi io avrei visto volentieri nella legge qualche disposizione a questo riguardo, appunto per evitare o riparare errori possibili. Ad ogni modo ho veduto che il Governo ha promesso di provvedere con un regolamento, e per quanto io invece di un regolamento avrei preferita una modificazione alla legge, il che è assai più importante, io voterò la legge con l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. D'mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ci sono vecchie abitudini mentali, a cui non sempre è facile sottrarsi, e la discussione avvenuta testè intorno a questo disegno di legge ne è, a mio avviso, la prova migliore. Mentre il Senato è stato, si può dire, concorde nell'attribuire al Governo i più ampi poteri per la riforma del codice penale, del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza, questo disegno di legge, che è tanto meno importante, ha dato luogo ad obiezioni più gravi. Meno importante, dico, perchè la riforma della legislazione penale e della legge di pubblica sicurezza pone in questione la libertà di tutti i cittadini, mentre questa legge concerne la condizione giuridica di un numero ristretto di persone, i pubblici impiegati. Né i provvedimenti proposti sono, come può apparire dai discorsi di qualche oratore, specialmente dell'onorevole Ruffini, particolarmente crudeli o anche soltanto severi, perchè in sostanza non si tratta che collocare a riposo con pensione i funzionari nei quali il Governo non riponga la necessaria fiducia.

Vecchie abitudini mentali, ho detto, radicatesi durante lunghi decenni, che facevano apparire perfettamente lecito ed anche onesto che

funzionari dello Stato, pagati sul bilancio dello Stato, facessero quotidianamente opera di sovvertimento dello Stato!

VICINI. Verissimo! Era proprio così!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Vitelli ha ricordato ben a ragione l'epoca in cui gli uomini i quali professavano dottrine rivoluzionarie o sovvertitrici si astenevano dall'entrare in Parlamento per non essere costretti a prestare un giuramento al quale avrebbero dovuto venir meno. Quella vecchia onesta abitudine è purtroppo cessata. Ma è cessata anche un'altra onesta abitudine che pure una volta esisteva, per la quale gli avversari del Governo e dello Stato si astenevano dal porsi a servizio dell'uno e dell'altro per combatterli e per tradirli.

Lo spettacolo a cui si è assistito in Italia negli anni antecedenti all'avvento del governo fascista, è presente alla mente di tutti. Tutti ricordano le epoche nelle quali 600 ferrovieri sovversivi, muniti di permanente ferroviario, pagati e indennizzati come se fossero in regolare missione, viaggiavano l'Italia a spese dello Stato per organizzare i ferrovieri contro lo Stato! (*Applausi*).

Sarà stata quella l'epoca della libertà; io credo che fosse l'epoca dello smarrimento e dell'anarchia! (*Approvazioni*). E pertanto il governo fascista ha dovuto mutare radicalmente sistema.

Alla nostra politica di restaurazione della disciplina nei pubblici servizi si è opposto che i funzionari debbano essere bensì ligi allo Stato, ma non al Governo! Lo Stato viene così concepito come un'entità astratta, prescindendo dagli ordinamenti concreti in cui si realizza, e dagli organi che lo fanno agire. Ma, con la concezione che sia sufficiente la fedeltà allo Stato e ammissibile l'infedeltà al Governo, ogni disordine diventa lecito, perchè tutti sono fedeli all'idea dello Stato; neanche i bolscevichi respingono l'idea dello Stato. Bisogna vedere invece se si è fedeli all'idea dello Stato come esiste in concreto, all'idea di questo Stato! A nessuno viene in mente di sostenere che il funzionario debba fedeltà alle persone dei governanti individualmente considerate: il funzionario deve essere fedele al Governo come organo e concreto rappresentante dello Stato. Ma vi è di più. Come ho avuto altra volta

l'onore di rilevare in Senato, il rivolgimento dell'ottobre 1922 ebbe una portata ben più vasta che quella di un semplice mutamento di persone o anche di partiti al Governo: fu un mutamento di regime, cioè di concezione dello Stato e di struttura dello Stato e del Governo. Ora si comprende benissimo che un cambiamento di persone o anche di partito nella direzione dello Stato non implichi alcun cambiamento nel personale addetto alle amministrazioni pubbliche; ma, quando muta il concetto dello Stato e del Governo, quando muta il regime, non si può negare al nuovo regime il diritto di aver funzionari che siano interpreti fedeli della sua nuova concezione dello Stato. Ciò è accaduto in ogni mutamento di regime.

Debbo a questo proposito ricordare qualche precedente storico, fra cui viene primo in ordine di data, quello che ci offre la Repubblica Romana del 1849, la quale — come ognuno sa — fu governata da un triumvirato composto di Mazzini, Saffi e Armellini.

Nel bollettino delle leggi, proclami, circolari della Repubblica Romana, edizione ufficiale, Roma 1849, a pagina 49 è riportato il seguente decreto approvato il 18 febbraio 1849 dall'assemblea Costituente.

« L'Assemblea decreta :

« Art. 1° — Ogni impiegato civile dovrà dare la sua adesione con atto scritto alla Repubblica Romana.

« Art. 2° — Ogni militare dovrà fare un giuramento solenne.

« Art. 3° — La formula di adesione è la seguente : « Dichiaro di aderire alla Repubblica Romana, proclamata dalla Assemblea Costituente e prometto di servirla fedelmente per il bene della Patria comune, l'Italia ».

« Art. 4° — Per i militari si dirà « Io giuro in nome di Dio e del popolo di riconoscere la Repubblica Romana proclamata dall'Assemblea Costituente e giuro di servirla fedelmente per il bene della Patria comune, l'Italia.

« Art. 5° — I presidi di ciascuna provincia e i comandanti dei singoli corpi si incaricheranno dell'esecuzione di questo decreto ».

Già prima il ministro della giustizia, Lanzetti, aveva emanata una circolare di cui leggerò un brano : « Se nella gerarchia giudiziaria vi fosse chi non ha la convinzione di dedi-

carsi sinceramente e con tutte le forze al servizio del Governo, se vi fosse chi, simulando attaccamento alla Repubblica con ipocriti atti cercasse di nascondere la propria avversione, lo invito a fare atto di lealtà ritirandosi spontaneamente da quel grado da cui alla prima occasione, con suo vituperio, sarebbe inevitabilmente rimosso ».

È in dipendenza del decreto 18 Febbraio 1849 il Comitato composto dai deputati : Cardelli, Saliceti e Mattia Montecchi emanava l'8 Marzo 1849 il seguente ordine :

« In nome di Dio e del Paese il Comitato esecutivo della Repubblica, visto il decreto della Assemblea Costituente in data 18 febbraio 1849, ordina :

1° — Tutti gli impiegati civili e militari, in attività di servizio, in acquiescenza e in disponibilità, che nel termine stabilito non avranno fatto atto di adesione o non avranno prestato giuramento, a norma del decreto, cessano dal loro ufficio e dalla percezione del soldo, soprassoldo od indennizzo di qualunque genere.

2° — Gli impiegati e militari, che avranno domandata la giubilazione dopo la pubblicazione del presente decreto, non saranno ammessi a far valere i titoli, se non avranno data la loro adesione o fatto il giuramento.

3° — Agli impiegati e militari dimissionari sarà pagato un indennizzo proporzionale per i giorni del mese di marzo che hanno continuato nel loro ufficio ».

Ed in data del 1° marzo 1849 il Ministro dell'interno Aurelio Saffi, aveva emanato una circolare, per invitare i presidi delle provincie a fare applicare tale quale era stato formulato, il decreto dell'Assemblea aggiungendo : « Viene prefisso a tutti gli impiegati il termine di cinque giorni, che comincerà a decorrere dal momento in cui giungerà la notizia di questa disposizione. Siete quindi avvertiti a tener sospeso il pagamento del soldo a ciascun impiegato che non abbia ancora presentato la sua adesione ».

Ed in proposito vi voglio narrare un aneddoto.

A Macerata, un nipote di Pio IX, che si chiamava Benigni, si trovò imbarazzato a fare la dichiarazione. In una lettera del Preside della provincia di Macerata si dice : « Presso l'ufficio del Registro di questa città, c'è il

cittadino Giovanni Benigni, figlio di una sorella carnale del Pontefice qui domiciliata. Chiamato dalla legge a prestare la sua adesione, si è presentato per esternare l'angustia, in cui si trova per incontrare o la taccia di essere disconoscente del suo sangue o quella di essere immeritevole della fiducia del Governo. Limitato come è di finanze, l'una e l'altra via, come egli dice, sono ugualmente tormentose». (Ecco davvero un caso pietoso che avrebbe, a buon diritto, potuto citare il senatore Ruffini). «Egli mi si è raccomandato per trovare un mezzo plausibile e di soddisfazione del Governo per poter sfuggire ambedue e per presentare una dichiarazione, che egli stesso ha formulato in questi termini: Io sottoscritto prometto di essere subordinato alle leggi vigenti, come è debito di ogni onesto cittadino e di ogni pubblico impiegato». Il di lui caso a me pare molto eccezionale. L'impiegato di cui mi occupo non ha alcuna influenza politica e il suo soldo consiste solo in 15 scudi al mese, che è l'unica risorsa ottenuta dalla munificenza dello zio. La sua condotta, dalle più accurate informazioni, è la migliore. Egli vive una vita ritirata, ecc.».

Breve e caratteristica è la risposta:

«Al Preside di Macerata,

«La legge sulla adesione non ammette specialità di casi. Quindi il Benigni deve uniformarsi strettamente alla medesima se desidera rimanere al suo posto. Si proceda alla esecuzione e si riferisca il risultato».

In massima l'adesione fu data e chi non volle piegarsi fu licenziato. Scaduto il termine, il ministro dell'interno Aurelio Saffi, in data 9 marzo rendeva noto al direttore della sicurezza pubblica di Roma: «In conformità delle determinazioni prese dal Comitato esecutivo, gli impiegati che non hanno fatta l'adesione, dovendo essere considerati come dimissionari, cesseranno di far parte del vostro ufficio. Il ministro però ha dato ordine perchè sia sodisfatto il soldo del corrente mese a coloro che hanno continuato nel servizio. Partecipate questa risoluzione, ed inviate al più presto la nota dei posti vacanti per provvedere. Salute e fratellanza».

SCIALOJA. Per quanto tempo hanno appoggiato quel Governo?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo hanno appoggiato finché è caduto.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. E indipendentemente da questa legge.

SCIALOJA. Era senza appoggio.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo della Repubblica romana, non cadde per debolezza interna, cadde per i cannoni del Generale Oudinot.

CICCOTTI. Non solo per questo.

(Altre interruzioni).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. E non basta, perchè, dopo il 1860, alla Costituzione dello Stato italiano, essendo presidente del Consiglio Camillo di Cavour e ministro della Istruzione Pubblica Francesco De Sanctis, furono licenziati 34 professori nella sola università di Napoli, e furono altresì privati delle loro dignità e cariche tutti i membri della Accademia reale per sostituirli con uomini fedeli al nuovo regime politico.

(Interruzioni a sinistra).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Non siamo arrivati ancora a tanto, noi antiliberali. Forse ci arriveremo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ci sono poi fatti più recenti relativi ai Governi liberali-democratici o radical-socialisti. Ve ne sono in abbondanza. L'onorevole Giolitti, sia pure con forme blande, che cosa ha fatto se non costituirsi una burocrazia ligia completamente? E che cosa ha fatto l'on. Nitti quando pubblicò la legge sulla dispensa dal servizio degli impiegati per scarso rendimento? Una formula così ampia racchiudeva tutto, e quanti impiegati furono licenziati per scarso rendimento, sol perchè scarso era il loro rendimento sovversivo!

In Francia non fu il Governo radical-massonico di Emilio Combes l'inventore di quelle famose *fiches* che dovevano dividere i funzionari e gli ufficiali in reprobati, e cioè i cattolici, e in eletti, cioè i liberi pensatori, radicali e socialisti?

In verità io dico che in questo disegno di legge non c'è nulla di nuovo e, soprattutto, nulla di grave. Il nuovo regime, sorto dagli

avvenimenti dell'ottobre 1922, ha il diritto di avere organi, nei quali abbia piena fiducia.

Che cosa domanda esso? Che, per un anno, gli si dia la facoltà di eliminare i funzionari nei quali la sua fiducia è venuta totalmente meno.

CICCOTTL. Allora la legge ha effetto retroattivo?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Risponderò anche a questo.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Non tema nulla lei! L'ho fatto perfino Senatore! (*Applausi*).

CICCOTTL. Queste sono parole che respingo, perchè non ho temuto mai nulla, nè da lei nè da altri.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La legge poi non ha nulla d'eccessivamente severo od aspro, o di poco umanitario. Si tratta di eliminare alcuni impiegati che si sono resi particolarmente incompatibili e nei quali il Governo non può più assolutamente avere fiducia; i quali impiegati sono collocati a riposo con pensione, e in condizioni di particolare favore, perchè il limite degli anni necessari per la pensione viene abbassato a 15 anni, e l'indennità, per chi non ha diritto a pensione, viene considerevolmente aumentata.

La legge, si dice, è pericolosa, perchè ci potranno essere errori; ogni cosa umana è soggetta all'errore; è naturale che il Governo procederà con cautela, ciò che è nel suo stesso interesse, perchè è nel suo interesse di non perdere i buoni impiegati, ed è nel suo interesse garantire alla massa degli impiegati un lavoro tranquillo e difenderla contro le accuse ingiuste e le delazioni. Il Governo fascista non ha vendette personali da compiere. Il Governo chiede che gli si dia la possibilità di governare: questo chiede e non altro.

A questo punto io potrei anche fermarmi ma voglio rispondere ad alcune obiezioni mosse su punti particolari.

Uno riguarda i professori di Università. Io sono professore di Università e, come tale, custode geloso dei diritti della cattedra; ma la verità è che i professori di Università, in quanto insegnanti, non c'entrano in questa legge. Scopo della legge è eliminare le incompatibilità che esistono fra il Governo e i suoi funzionari; l'incompatibilità deve però giudicarsi diversamente secondo le diverse funzioni. È chiaro

che in diversa guisa deve giudicarsi l'incompatibilità di un prefetto, e quella di un professore di letteratura greca, perchè il prefetto può nell'esercizio delle sue funzioni fare gran male al Governo, e intralciarne gravemente l'opera: il professore di letteratura greca, è difficile che possa, col suo insegnamento avere influenza sull'azione governativa.

La libertà della cattedra è dunque completamente fuori questione; i professori possono oggi, potranno domani, come potevano ieri, insegnare tutto quello che vogliono. Che cosa non potranno invece fare? Non potranno intralciare l'opera del Governo e lavorare contro gli interessi della nazione come è accaduto qualche volta, ad esempio nel periodo delle trattative di Parigi per la conclusione della pace, quando i plenipotenziari italiani lottavano giorno per giorno per le rivendicazioni nazionali e giorno per giorno avevano da combattere gli argomenti che venivano addotti contro le tesi italiane in base agli scritti di professori universitari italiani! (*Applausi vivissimi*).

Ecco quello che il professore universitario non può, non deve fare, ma ciò non ha niente da vedere con la libertà della cattedra.

E quanto alla magistratura io, che ho l'onore di esserne il capo, torno - come già altra volta - ad affermare una cosa molto semplice: la magistratura non deve fare politica di nessun genere, nè governativa nè antigovernativa. Tale è anche il pensiero di tutti i magistrati. Ciò non ha niente da vedere con l'esercizio della funzione giudiziaria. È naturale che il magistrato non può essere controllato in ciò che fa come giudice. Quanto accadeva, ed è stato ricordato in una recente, memorabile discussione al Senato, nel seno delle loggie massoniche, dove si davano e si ricevevano istruzioni sul modo con cui il magistrato massone dovesse giudicare, costituiva una limitazione alla libertà del magistrato, non già l'esigenza, che è la sola scaturente dal disegno di legge, che il magistrato si astenga dalla politica.

Ho qui un articolo di un magistrato molto dotto e molto sereno, che è il presidente Camassi, della Corte di Assise di Trani, il quale scrive cose assai giuste che mi permetto di leggere: « È interpretazione ingiusta, falsa, che « va respinta pel buon nome d'Italia, dire che

« per il magistrato, mantenersi nelle direttive
« generali del Governo significa essere ligio al
« al potere esecutivo nell'amministrazione della
« giustizia.

« L'articolo 1° della legge parla di manifesta-
« zioni compiute in ufficio e fuori d'ufficio; l'am-
« ministrazione della giustizia c'entra quando
« in occasione di essa si creda inopportuna-
« mente di fare manifestazioni contrarie al Go-
« verno; il caso potrà essere raro ma non im-
« possibile, tenendo conto che anche nella no-
« stra classe ci sono degli appartenenti a so-
« cietà segrete ».

« L'onorevole Mussolini con uno dei suoi gesti
« memorabili, che fanno di lui l'uomo più
« caratteristico dei nostri tempi, rifiutò l'omag-
« gio degli ufficiali dell'esercito nel giorno del
« suo ingresso trionfale in Roma... lo stesso
« gesto vorremmo ripetuto per la magistra-
« tura, che, come l'esercito, e più dell'eser-
« cito, in una nazione libera e civile deve es-
« sere indipendente; i magistrati non siano
« iscritti a nessuna associazione di qualsiasi
« colore, la loro tessera sia una sola: la legge
« uguale per tutti; unica loro direttiva la pro-
« pria coscienza ». Questo è il pensiero della
magistratura italiana, e questo è il pensiero
del Governo nei riguardi della magistratura.

In verità nessuna persona di buona fede può credere che il Governo abbia in animo di commettere ingiustizie o soprusi in base a questa legge dopo gli affidamenti dati alla Commissione circa la sua applicazione. Quando abbiamo assicurato che « in conformità dell'art. 51 dello Statuto, la legge non sarà applicata alle manifestazioni di funzionari senatori o deputati fatte nell'esercizio del loro ufficio; non si applicherà alla magistratura inamovibile a termini dell'art. 69 dello Statuto e alla Corte dei conti per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; i fatti saranno comunicati al funzionario perchè possa giustificarsi »; abbiamo promesso un'applicazione più che moderata della legge. Viene infine la questione della non retroattività della legge, sulla quale, in massima, si può convenire. Ma, intendiamoci, onorevoli senatori: questa non è legge penale, per cui la non retroattività debba intendersi in senso rigoroso, è una legge di epurazione, è una legge la quale mira a mettere la pubblica amministrazione in armonia col Governo,

cioè a creare la necessaria fiducia fra chi ordina e chi deve obbedire.

La legge pertanto non può avere effetto retroattivo nel senso che manifestazioni lontane, le quali non abbiano avuto più nessun seguito, e in base alle quali non vi sia ragione di credere che l'ostilità del funzionario persista al momento dell'attuazione della legge, non si devono prendere in considerazione. Ma la data della pubblicazione della legge non può essere un momento decisivo al punto da far dimenticare tutto ciò che è stato compiuto prima di essa. L'irretroattività deve pertanto intendersi nel senso che la incompatibilità tra il funzionario ed il Governo deve essere *attuale* e non deve tenersi conto di uno stato di fatto transitorio e passato.

Il Governo in questa materia è disposto a procedere, e procederà, con la massima cautela, ma non tollererà che siano annidati negli organismi più delicati della pubblica amministrazione uomini nei quali non ha fiducia. Il problema sta in questi termini.

Finchè al Governo è affidata la direzione della cosa pubblica, gli si devono dare i mezzi per governare: primo fra questi, funzionari dei quali possa servirsi con animo tranquillo.

Ci è stata esposta la necessità di rispettare la libertà individuale, anche quella degli impiegati. Il problema dei limiti della libertà è certamente grave, ma del sistema della libertà assoluta abbiamo fatto lunga esperienza ed abbiamo creduto che la libertà senza limiti è la servitù di tutti. Il Governo fascista ha inaugurato una esperienza nuova, quella della libertà condizionata dalla tutela degli interessi generali. I frutti di questo esperimento sono quelli che il Senato ha veduto: se esso crede che l'esperimento debba essere continuato, io sono certo che darà voto favorevole al disegno di legge. (*Vivi applausi*).

CICCOTTI. Domando la parola per fatto personale (*commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Non mi pare che vi sia fatto personale...

CICCOTTI. Incomoderò il Senato soltanto per alcuni minuti. L'onorevole Presidente del Consiglio ha pronunziato gravi parole a cui io credo, per dignità mia e del Senato, di dover dare una risposta. Il Presidente del Consiglio ha detto: « non tema per lei ». Ma io non ho

mai temuto per me, e ho affrontato sempre qualunque caso e qualunque avversità; e se una cattedra guadagnata con la mia fatica l'ho senza rimpianto abbandonata quando ero giovane, non posso oggi, mentre forse non ho che pochi anni di vita... (*rumori*) parlare per una infondata preoccupazione di perderla, anziché per un interesse più generale e più alto.

Ma l'onorevole Presidente del Consiglio ha aggiunto qualche cosa di più grave quando ha detto: « l'ho nominata senatore »... (*commenti*).

PRESIDENTE. Ha voluto dire che con ciò gli ha dimostrato la sua benevolenza (*applausi*).

CICCOTTI. Permetta onorevole Presidente; lei sa che io ho tutto il rispetto alla sua autorità, ma mi permetterà di aggiungere brevi parole. Non starò a dire come, quando, in che maniera, sono stato nominato senatore; dirò soltanto che dal 1923, in scritti pubblicati sui giornali e che ora, con l'indicazione della loro data, sono anche, in gran parte, raccolti in volumi, non mi sono mai astenuto dal manifestare opinioni, che, conformi alla mia coscienza, corrispondono a ciò che vado dicendo ora in Senato con un senso critico che può essere utile al Paese e allo stesso Governo.

L'onorevole Bergamini, che è qui, può dire che quando mi accadde di dargli qualcuno di quegli articoli pel *Giornale d'Italia*, sin dal gennaio del 1923, più volte ebbe a dirmi: « sia cauto; lei deve essere nominato senatore » (*rumori; viva ilarità*) ed io gli risposi: non m'importa di essere nominato senatore o di qualsiasi altra cosa; m'importa di dire quello che a me pare la verità.

Che se l'onorevole Presidente del Consiglio crede che l'aver accettata la nomina a senatore... (*rumori*) con una lettera da me stesso resa pubblica e di cui egli potrà ricordare il tenore ben chiaro e preciso, mi impedisca di professare le idee (*vivissimi rumori; denegazioni*) che ho sempre professato e che rispondono alla mia coscienza e al senso che io ho dell'interesse pubblico, io dichiaro da questo momento di dimettermi da senatore (*vivissimi commenti*); e domani farò avere le mie dimissioni per iscritto, lasciando giudice chi deve di questa mia risoluzione. (*Vivissimi commenti*).

PRESIDENTE. Ella dà una interpretazione non esatta ed arbitraria alle parole del Presidente del Consiglio...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Molto arbitraria.

PRESIDENTE. ... il quale non ha preteso, perchè non lo poteva pretendere, che i senatori, comunque e da chiunque nominati, non abbiano la più ampia libertà di esprimere la loro opinione. (*Applausi*).

Sarebbe stata una offesa ai diritti dell'Assemblea che al Presidente del Consiglio non poteva mai venire in mente, che io non avrei ammessa e che il Senato non ammetterà mai in nessun caso. (*Vivissime approvazioni*).

(*Il senatore Ciccotti esce dall'aula. Rumori e commenti*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Milano Franco d'Aragona a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925;

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi;

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Milano Franco d'Aragona della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola, relatore dell'Ufficio centrale.

FROLA, *relatore*. Il relatore dell'Ufficio centrale dirà soltanto brevi parole, perchè innanzi

tutto osserva che questa legge s'intuisce più che voler essere dimostrata, s'intuisce perchè si tratta di un provvedimento essenzialmente politico, la di cui necessità è dimostrata dal Governo per ottenere quella epurazione di cui ha fatto parola l'onorevole ministro Guardasigilli.

Si tratta di un provvedimento che negli attuali momenti s'impone, nei quali occorre che il funzionario dia garanzia di corrispondere a quella fiducia che il Governo ha diritto dal funzionario medesimo, nel senso che dia piena sicurezza di un fedele adempimento dei propri doveri e non si ponga in condizioni di contrasto o di incompatibilità colle generali direttive politiche del Governo.

L'Ufficio centrale ha ammessa la necessità di questi provvedimenti, ed è evidente ciò poichè il Governo nazionale, avendo presentato numerosi, gravi, importanti progetti, alcuni già tradotti in legge, per l'instaurazione dell'autorità dello Stato e per la restaurazione economica, politica e sociale della nazione, ha bisogno di avere funzionari che siano in grado di poter attivamente e lealmente collaborare con lo stesso per l'esecuzione dei provvedimenti medesimi: d'altra parte per la responsabilità del Governo ogni contrasto deve essere escluso. Di qui la necessità di questa legge, che nelle condizioni attuali si chiede. L'Ufficio centrale ha però ritenuto che vi dovessero essere delle attenuazioni e delle limitazioni nell'applicazione della legge, attenuazioni e limitazioni che sono state accolte dal Governo, come ha pur dichiarato or ora l'onorevole ministro Guardasigilli.

Io do cenno riassuntivo di queste norme, che l'Ufficio centrale ha ritenuto necessarie, perchè si veda chiaramente come si presenta attualmente il disegno di legge.

I concetti fondamentali della legge sarebbero i seguenti:

1° La legge, che è di carattere essenzialmente politico e si estende a tutti i funzionari dello Stato e quindi comprende nei funzionari dello Stato anche i professori, dei quali molto si è parlato. I professori avranno sempre la libertà d'insegnamento, come giustamente e molto opportunamente interruppe l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Non fa bisogno presso noi di ricorrere alla Jugoslavia

per avere il riconoscimento della massima della libertà d'insegnamento, che sempre fu applicata in Italia. Ma libertà d'insegnamento non vuol dire deformazione di questa libertà, vuol dire che il professore, quando si mantiene entro i limiti della sua scienza, quando non fa intromettere nel suo insegnamento la politica, quando non converte il suo insegnamento in opera di parte e faziosa, allora certamente nulla ha da temere da questa legge, perchè non ricorrono gli estremi voluti dall'art. 1°.

2° Le limitazioni che l'Ufficio centrale ha ritenuto necessarie per la magistratura e per i funzionari deputati o senatori, hanno il loro fondamento nello Statuto, mentre non avrebbero avuto questo fondamento le altre esclusioni e limitazioni che vennero chieste specialmente dall'onorevole senatore Ruffini. Noi abbiamo stabilito queste esclusioni dalla applicazione della legge ricorrendo alla *magna charta*, a ciò che sta scritto nello Statuto. Per gli altri funzionari non potevamo fare questa eccezione e quindi tutti i funzionari sono compresi in questa legge, eccezione fatta per quelli che ho detto e per quelli della Corte dei conti. La Corte dei conti costituisce il grande controllo dello Stato. La Corte dei conti ha una legge organica propria istituzionale, la quale prescrive quando il presidente con i suoi funzionari possono essere dispensati dall'ufficio ed esonerati. Contro questa legge e contro la natura speciale della Corte dei conti certamente non si può urtare, perchè non è possibile mettersi in urto contro le disposizioni degli articoli 69 e 51 dello Statuto.

3° Gli addebiti debbono essere motivati e comunicati agli interessati.

4° La legge non avrà effetto retroattivo, e cioè non avrà effetto per le manifestazioni anteriori all'entrata in vigore della legge medesima. E ora l'onorevole ministro della giustizia ha considerata l'ipotesi nella quale permangono di fronte alle manifestazioni fatte dal funzionario le cause di quella incompatibilità che è sancita dall'articolo 1°, allora la non retroattività forse non dovrà avere il rigoroso effetto che si volle dall'Ufficio.

5° Delle proposizioni approvate dall'Ufficio sarà tenuto conto in un regolamento speciale che avrà vigore contemporaneamente alla legge, e qui aggiungo subito che non si tratta di un

regolamento che vada contro la legge, ma di un regolamento che spiega e chiarisce la legge stessa, di un regolamento che deve avere esecuzione contemporaneamente alla legge. Questo è chiaro, e l'onorevole ministro della giustizia ebbe a manifestare il suo assenso a nome del Governo a tutte le norme sopra dette in seno all'Ufficio centrale.

Non aggiungo altro relativamente a questa legge, riferendomi anche per gli altri punti non trattati ora per brevità a quanto esposi nella relazione. Questa legge eccezionale fu ritenuta necessaria, e fu approvata dall'Ufficio centrale colle limitazioni sovra spiegate; e per quanto ha tratto alla sua applicazione, perchè noi dobbiamo accogliere l'ipotesi che di questa legge si faccia cattivo uso? Perchè si deve ricorrere ad ipotesi che non si possono verificare? Nella applicazione sua, noi dobbiamo anche rimetterci alla rettitudine nota del Governo stesso; noi dobbiamo anche rimetterci nelle cause che saranno invocate per la dispensa dei funzionari dello Stato che avranno contravvenuto ai loro doveri, dobbiamo rimetterci all'apprezzamento, alla giustizia del Governo stesso. Ora, applicata nel modo accennato dal ministro della giustizia, applicata con rettitudine e con discrezione a quei pochi casi in cui sarà necessario di invocare gli estremi previsti dall'art. 1° io credo che il Senato possa votare con tutta coscienza questo disegno di legge. Augurando solo che le applicazioni che saranno fatte si manterranno rigorosamente nei limiti della legge e della necessità, ed augurando che gli impiegati, i funzionari, dal più umile al più elevato, sappiano che essi devono collaborare col Governo, che essi devono non ostacolarne l'azione, ma devono facilitarlo nella cosa pubblica a vantaggio di questa e per il bene della patria. *(Vivissimi applausi.)*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« Il Senato, prendendo atto delle risposte date dal Governo ai quesiti formulatigli dall'Ufficio centrale, e che le disposizioni relative alle materie che furono oggetto dei quesiti medesimi saranno compresi in speciale regolamento da avere applicazione con la legge; passa alla discussione degli articoli ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi amministrazione dello Stato, che, per ragione di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del ministro competente.

Quando si tratta di funzionari o ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica di grado superiore al sesto, di magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo o di professori stabili delle Regie Università e dei Regi istituti superiori, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 2.

I funzionari, impiegati ed agenti, dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformità delle disposizioni vigenti. Tuttavia il numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione è ridotto a quindici.

Coloro, che non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione, conseguiranno un'indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio, con un minimo di cinque mensilità di stipendio.

Tale indennità sostituisce, ad ogni effetto, quelle stabilite dalla legge sulle pensioni civili e militari e da qualsiasi altra legge.

(Approvato).

Art. 3.

Contro il provvedimento di cui all'art. 1 è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza

o violazione di legge al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.

(Approvato).

Il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato » (N. 311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 311).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo di legge.

MOSCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Onorevoli Senatori, questa volta comincio a parlare con una certa trepidazione, che trova la sua giustificazione nella gravità dell'argomento che debbo trattare. Infatti il disegno di legge che ora abbiamo davanti, in parte apertamente ed in parte nei sottintesi, che sono però abbastanza chiaramente adombrati tanto nella relazione ministeriale che in quella presentata alla Camera dall'onorevole Giuliano, mira a cambiare radicalmente l'ordinamento dei pubblici poteri, e quindi, si può dire, la nostra costituzione. E ciò appare più evidente se poniamo mente che il disegno di legge è completato da tutti quelli che abbiamo testè approvati sulla stampa, sulle associazioni, sulla burocrazia e sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

E dirò prima dei cambiamenti del nostro diritto pubblico che sono espressamente elencati negli articoli del disegno di legge.

Essi consistono in quelle disposizioni che modificano profondamente i rapporti tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri e i rapporti fra il potere esecutivo e il potere legislativo.

Come è detto nelle relazioni, sia in quella mi-

nisteriale che in quella presentata alla Camera, finora noi abbiamo assistito dal 1848 ad oggi ad una trasformazione lenta dell'ordinamento del potere esecutivo. Si sa che nello Statuto non sono nominati il Presidente del Consiglio ed il Consiglio dei ministri. Nello Statuto non esistono altro che i ministri, che sarebbero alla diretta dipendenza del Re. E, come ben nota la relazione ministeriale, lo Statuto presuppone che il Presidente del Consiglio dei ministri sia il Re stesso. Infatti, nei primi tempi del nuovo Governo rappresentativo, non era raro il caso di Consigli di ministri presieduti in persona dal Re.

Ma, come ho già accennato, questo diritto pubblico interno ha subito delle lente ma notevoli modificazioni. Prima di tutto venne il decreto del 1850, che non è ricordato nella relazione ministeriale, decreto dell'onorevole D'Azeglio il quale conferiva una quantità di attribuzioni al Consiglio dei ministri togliendole ai singoli ministri, e quindi stabiliva in certo modo la collegialità del potere esecutivo. Poi abbiamo un decreto Ricasoli nel quale, per la prima volta, spicca la figura del Presidente del Consiglio, come superiore gerarchico dei suoi colleghi. E basterà in proposito ricordare un solo articolo del cennato decreto nel quale si stabiliva che qualunque decreto prima di essere sottoposto alla firma del Re doveva essere comunicato al Presidente del Consiglio, che poteva chiedere schiarimenti, domandarne i motivi, sospenderne l'esecuzione e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri. Come si vede con il decreto Ricasoli del 1867 tra i singoli ministri ed il Re, mentre prima non c'era un grado intermedio, sorge un vero grado intermedio essendo il Presidente del Consiglio un vero superiore gerarchico dei singoli ministri, perchè nessun loro atto può diventare valido senza il suo consenso. È vero che in ultima istanza decideva il Consiglio dei ministri, ma era ovvio che il Presidente del Consiglio disponesse della maggioranza del Consiglio dei ministri. Questo decreto Ricasoli fu abrogato un mese dopo che era stato pubblicato, ma fu rimesso in vigore da un decreto Depretis nel 1876, e poi completato da un decreto Zanardelli nel 1901. Nel quale ultimo sono tali e tante le attribuzioni del Presidente del Consiglio che nulla di importante un ministro può fare senza il suo con-

sensu. In questo modo il nostro potere esecutivo veniva ad essere costituito da un collegio di persone, che è il Consiglio dei ministri, presieduto da un capo il Presidente del Consiglio, munito di potere sufficiente a mantenere l'unità del Governo, soprattutto se energico, e non è a supporre che l'attuale Presidente del Consiglio sia poco energico. Un capo che non era più un *primus inter pares* ma un vero superiore gerarchico, la cui autorità poteva essere limitata solo dall'intero Consiglio dei ministri.

Intanto le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge cambiano sensibilmente l'organizzazione del potere esecutivo; ormai non c'è quasi più un contatto tra il singolo ministro e il Re. Si dice che il singolo ministro è responsabile, oltre che dinanzi al Capo del Governo anche dinanzi al Re, ma non si vede come quest'ultima responsabilità possa esplicarsi.

Ed il Consiglio dei ministri, che era un corpo collegiale deliberativo, viene ad essere quasi cambiato in un corpo consultivo.

Infatti si moltiplicano le disposizioni che accentuano la superiorità del Presidente del Consiglio: egli può creare con una semplice sua proposta nuovi ministri, come può abrogare i Ministeri esistenti, può cambiare le attribuzioni dei ministri, può avocare a sé la decisione delle questioni di competenza che sorgano tra i vari ministri. Tutto il potere esecutivo ormai si riassume nel Capo del Governo, ed i ministri non sono quasi che gli esecutori della sua volontà.

Come ho già accennato, con l'attuale disegno di legge cambiano pure i rapporti tra il potere esecutivo e il potere legislativo; infatti noi vediamo che, secondo il disegno di legge proposto, l'ordine del giorno delle due Camere può essere modificato per atto di volontà del Governo. In questa maniera si annulla quasi il diritto di iniziativa delle due Camere: è vero che finora le due Camere ne hanno fatto poco uso, ma è vero altresì che, all'occasione, questa era un'arma che poteva servire al Parlamento e che viene ad essere completamente annullata.

Padrone dell'ordine del giorno, il Governo può impedire la discussione di tante cose e la sua preponderanza anche nei rapporti col

potere legislativo, si accresce in maniera notevole.

Ma per quanto questa parte del disegno di legge sia relativamente importante io la giudico secondaria poichè quella che a me pare più importante di tutte è la parte abbastanza chiaramente adombrata tanto nella relazione del Ministero quanto nella relazione presentata dall'onorevole Giuliano alla Camera, mentre pare che essa sia sfuggita all'attenzione del nostro egregio Relatore. Fin'ora il Governo monarchico rappresentativo si è svolto in Europa secondo due tipi diversi; quello cosiddetto parlamentare e quello costituzionale. Quale è la differenza capitale, fondamentale tra queste due forme? Nel Governo parlamentare il Gabinetto è collettivamente responsabile davanti al Parlamento e davanti al Re, e, una volta perduta la fiducia del Parlamento, in generale, suole presentare le sue dimissioni. Nel Governo costituzionale invece basta che il capo del potere esecutivo abbia la fiducia del Sovrano: se il Capo del Governo propone una legge e il Parlamento la respinge, la proposta non diventa legge, ma egli resta al Governo lo stesso fino a quando gode la fiducia del Capo dello Stato.

Ora, se oggi ci si dicesse chiaramente che al Governo parlamentare viene surrogato il Governo costituzionale, anmetto che si potrebbe discutere seriamente la proposta. Ma invece è detto espressamente, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che il Capo del Governo non corrisponde all'antico Cancelliere germanico e che non resta perciò al potere finchè piaccia al Re di farvelo restare. Ed è detto pure che il Capo dello Stato lo manterrà al potere finchè quel *complesso di forze economiche politiche e morali* che lo hanno portato al Governo non lo abbandonerà. Ora fino a quando questo complesso di forze economiche politiche e morali che sosteneva il Gabinetto, e che qualche volta lo disfaceva, si manifestava coi voti del Parlamento, la cosa era chiara. Ma se questo complesso di forze non è più rappresentato dal Parlamento, allora si domanda da chi è rappresentato?

In fondo non si vuole accordare al Re la libera scelta del suo Governo e non si vuole che questa scelta sia influenzata dai voti del Parlamento.

Tutto questo sarebbe un *rebus* indecifrabile

se non si sapesse leggere attraverso le righe della relazione e del disegno di legge.

Ho già accennato che questa volta parlavo con una certa emozione, perchè noi assistiamo, diciamolo pure sinceramente, alle esequie di una forma di Governo; io non avrei mai creduto di dover essere il solo a fare l'elogio funebre del regime parlamentare. Ricordo che, quando ero alla Camera, mi sorprese la consuetudine invalsa per la quale quando moriva un ex deputato, ne faceva l'elogio funebre, il più delle volte, il successore nel collegio, che molto spesso l'avea sbalzato dal seggio; e quindi accadeva, che quello che aveva detto tanto male del suo antagonista, era poi costretto a cantarne le lodi. Analogamente, io che ho adoperato sempre una critica aspra verso il Governo parlamentare ora debbo quasi rimpiangerne la caduta.

Riconosco che questo sistema doveva subire delle sensibili modificazioni, ma non credo che sia già maturo il tempo di procedere ad una sua trasformazione radicale, ed ora che lo si abbandona è giusto ricordare i suoi meriti.

Per giudicare una forma di governo non c'è che un sistema possibile, quello di paragonarla alla forma di governo che la ha preceduto ed a quella che la ha seguito.

Sarebbe prematuro oggi far uso del secondo termine di paragone, ma quanto al primo, le forme di governo immediatamente precedenti al regime parlamentare erano tali, che francamente si può dire che questo sistema era migliore di esse.

Purtroppo negli anni che corrono dal 1919 al 1922 l'Italia ha subito una degenerazione di questo sistema, in parte per colpa delle circostanze, perchè la guerra è stata un vero terremoto che ha scosso tutti gli organismi politici, ed in parte anche per la colpa degli uomini, perchè sono stati commessi due errori grandissimi, il primo immediatamente prima della guerra e l'altro immediatamente dopo la guerra. Voglio alludere al suffragio universale e alla rappresentanza proporzionale (*approvazioni*).

Ma pensiamo al cammino che si è fatto dal 1848 al 1914, vigilia della guerra, vediamo un po' quello che era l'Italia nel 1848 e quello che era nel 1914 e allora dovremo riconoscere l'immenso cammino compiuto dal paese in que-

sto periodo. Si dirà che non solo la forma del governo, ma altre circostanze contribuirono al progresso accennato. Sì, ma una forma di governo è già benemerita, quando non impedisce lo sviluppo ed il progresso di una nazione, e ciò basta per potere affermare che non è venuto ancora il momento della sua trasformazione radicale.

Certo che il sistema rappresentativo parlamentare, non deve e non può essere immutabile; cambiando le condizioni della società, vanno cambiate le organizzazioni politiche. Ma il cambiamento doveva essere rapido e radicale oppure lento o meditato? Questo è il quesito gravissimo che angoschia il mio animo, e che io, antico avversario del sistema parlamentare, credo si debba risolvere nel senso più moderato e prudente.

Oggi la gioventù è invasa in gran parte, non tutta, da un grande desiderio di cambiamenti; essa crede di saper tutto e di poter tutto mutare, tutto cambiare e che nulla ha più da imparare dalle generazioni passate. Or, io che appartengo appunto alla generazione passata fo un voto, che mi è suggerito da una reminiscenza omerica. Il senatore Vitelli ha testè ricordato l'*Iliade*, io ricorderò uno degli episodi più commoventi di questo poema: *L'addio di Ettore ad Andromaca e ad Astianatte*. Quando l'eroe troiano dice al figlio: « possano i tuoi contemporanei, quando ti scorgeranno, esclamare: esso è più forte del padre! ».

Questo è l'augurio che la generazione vecchia fa oggi alla nuova, ma nello stesso tempo noi vecchi abbiamo il dovere di ammonirla e di non approvare quei cambiamenti che giudichiamo intempestivi. Da parte mia se li approvassi voterei contro la mia coscienza, contro le mie intime convinzioni, e perciò sono costretto a dare il voto contrario alle proposte che ci sono ora davanti. (*Approvazioni*).

GABBA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella seconda parte del suo discorso (e comincio dalla seconda parte per il motivo che dirò), il senatore Mosca ha detto di essere costretto a recitare le esequie del regime parlamentare. Veramente io prima di sentire le esequie avrei desiderato sentire descrivere l'agonia e la morte, e avrei desiderato sapere per quali ragioni il

regime parlamentare sia per essere seppellito con questa legge, perchè non trovo alcun accenno di ciò nel suo discorso. Nè trovo alcun principio di prova che da questo disegno di legge ne possa derivare un danno alla salute del regime parlamentare, per cui il medesimo sia necessariamente condotto a morte. Egli ha invocato dei precedenti che io ho omessi nella mia relazione. Ma essi parlano nel senso che se quella denominazione di « Capo del Governo » non era ancora in uso, la funzione già esisteva. Tanto è vero che qualche volta si tentò di regolarizzarne le attribuzioni come si dimostra nella nostra relazione.

L'onorevole Mosca accennava alla rovina del regime parlamentare - da lui però sempre, come disse, vaticinata e augurata - forse alludendo alla facoltà data al presidente del Consiglio di opporsi a una qualsiasi proposta di iniziativa parlamentare. Ma dal momento che esiste e nessuno nega la facoltà al Governo di opporsi alla presa in considerazione di una proposta di iniziativa parlamentare, in verità non si vede perchè tale opposizione non possa spiegarsi anche in via preventiva. È questione di tempo; mentre poi si possono così risparmiare discussioni, talvolta anche disgustose.

Del resto è legge costante di ogni lavoro collettivo che i collaboratori ubbidiscano a una unica comune guida e direzione acciocchè gli sforzi dei singoli non si disperdano e talvolta anche non discordino fra loro, ciò che sarebbe troppo grave e dannoso trattandosi di una collettività alla quale è commessa la direzione di un grande Stato, della azienda più vasta che ad umana attività possa essere affidata.

Certo noi non neghiamo l'accordo con altri schemi di leggi che sono stati presentati ed anche già in parte deliberati dal Parlamento. E così appunto deve essere, perchè così soltanto si consegue l'attuazione di un sistema di governo bene armonizzato, forte e razionale.

Noi siamo in un periodo di tempo, quale si verifica sovente nelle alternative della storia di tutti i popoli, quando in seguito a gravi disordini o abusi che si erano verificati in seno alla società, specialmente per debolezza dei Governi, il potere esecutivo assume una direzione ed una funzione più energica affine di riparare a tutti quegli inconvenienti, non già però uscendo dalle garanzie costituzionali, ma

ricorrendo a quei mezzi che apprestano una forza maggiore al Governo stesso e che possono aiutarlo a guidare il corpo sociale in quel sicuro e sano indirizzo, mercè cui soltanto il Governo ne ritiene conseguibile e assicurata la salvezza.

Anche da questo punto di vista l'Ufficio centrale non poteva assolutamente negare l'opportunità di tutto quanto veniva così proposto. Che se potrà sembrare che qualche sanzione riesca facilmente pericolosa per il possibile abuso cui parrebbe prestarsi, noi vogliamo qui richiamare quanto osservava il relatore onorevole Frola, nella precedente discussione, e che cioè bisogna pur confidare nella discrezione onesta e nella competenza dei ministri che sono chiamati ad applicare questa legge, e che certo lo faranno con circospezione e razionalmente onde possiamo essere sicuri che essa condurrà al risultato per il quale è destinata e che cioè avremo l'unità di Governo e di direzione la quale assicurerà una amministrazione sicura, ferma, decisa contro tutti coloro che vogliono insorgere contro lo stato di cose, o che palesemente o segretamente lo vanno minando in tutti i modi. Io ho finito. (*Applausi vivissimi*).

ROCCO, *ministro delle giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, non farò un discorso, perchè l'onorevole senatore Gabba, relatore dell'Ufficio centrale, ha veramente, in modo perspicuo, risposto alle obiezioni mosse a questo disegno di legge.

Ma qualche cosa bisognerà forse dire. Il disegno di legge è importante; esso ha valore costituzionale. Ma ciò non significa affatto che innovi profondamente sulla costituzione; il Governo a cui ho l'onore di appartenere, ha sempre proceduto con alto senso di responsabilità, prudentemente e per gradi sulla via delle riforme costituzionali. Credo che mai Governo, uscito da un rivolgimento profondo, come quello dell'ottobre 1922, sia stato così circospetto nella revisione delle leggi fondamentali. Quello che c'è di nuovo in questo disegno di legge non solo si ricollega direttamente con gli ordinamenti vigenti, ma in sostanza, non fa che dare carattere legislasivo a

consuetudini costituzionali, che hanno fatto la loro prova, specie negli ultimi tre anni.

Il Governo di gabinetto, nella sua essenza, presuppone una forte direzione ed un solo capo. E infatti l'Inghilterra che è il paese classico del parlamentarismo, e in cui il Governo di gabinetto ha trovato la più genuina espressione, dà, al suo primo ministro, non soltanto la direzione di tutta la politica del Governo, ma anche una assoluta preponderanza nel Ministero. Secondo la pratica costituzionale inglese, il tramite fra la Corona e il Ministero è il primo ministro; non vi sono, si può dire, rapporti diretti tra la Corona e i singoli ministri. Il regime strettamente parlamentare inglese ha realizzato l'unità del gabinetto mediante non la semplice preminenza, ma il predominio assoluto del primo ministro. Nel presente disegno di legge non si giunge a questo estremo, perchè non si sopprime il rapporto tra i singoli ministri e il capo dello Stato, ma lo si limita al campo tecnico, cioè all'azione specifica dei ministri, come capi di una determinata branca della amministrazione dello Stato. In tal modo sono riservati in modo esclusivo al primo ministro i rapporti col capo dello Stato, per ciò che concerne l'indirizzo generale della politica governativa, il che è nella natura delle cose, perchè non è concepibile una pluralità di divisione nell'indirizzo generale della politica dello Stato. Qualche cosa di analogo, del resto, accadeva nei tempi migliori della nostra pratica parlamentare, prima che il costume politico fosse degenerato soprattutto per effetto della proporzionale. Ed è appunto per evitare la possibilità anche lontana di un ritorno a tali sistemi, che abbiamo consacrato in articoli di legge una disciplina giuridica del Governo di gabinetto, che la consuetudine degli ultimi tre anni aveva in gran parte creato. Il Governo direttorio, il Governo che si ripartisce proporzionalmente fra i partiti, il Governo affare privato dei partiti, è finito; questo è il significato del disegno di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Non solo in Italia è finito, ma dappertutto. Si veda la Francia e l'Inghilterra.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. E deve esser finito. Il Governo non può essere contemporaneamente l'espressione di più pensieri politici tra loro antitetici, deve

essere l'espressione di un unico pensiero politico, di una sola concezione dello Stato: altrimenti si ha la paralisi, come si è avuta negli anni antecedenti all'avvento del fascismo. (*Applausi*).

È un vecchio adagio: « il consiglio è dei più e l'azione di uno »; uno dunque deve essere il capo che dirige il Governo e ha in mano la somma delle cose, cioè l'indirizzo generale politico dello Stato. Il Consiglio dei ministri può e deve essere utilissimo ausiliario e consigliere del capo del Governo, ma non più che un ausiliario, non già effettivo direttore della vita politica del paese. Altrimenti si ha un Governo collegiale o di direttorio che nella storia antica e recente ha fatto sempre pessima prova.

Le disposizioni, adunque, che tendono a rivigorire i poteri del primo ministro, e a conferirgli la direzione effettiva del ministero, rientrano anche nel concetto del governo parlamentare. Ma in questo disegno di legge è effettivamente qualche cosa di più ed io lo riconosco. Ma si deve riconoscere altresì che è mutata la situazione e il modo di agire delle forze politiche, non solo, onorevoli senatori, in Italia, ma in tutto il mondo; perchè sono mutate le condizioni sociali e politiche di tutti i paesi civili. Non bisogna dimenticare che il governo parlamentare è sorto quando il suffragio era ristretto e il potere era in mano praticamente ad alcune minoranze dei ceti borghesi.

Allora era possibile concepire che queste élites, le quali avevano la loro rappresentanza nella Camera elettiva, governassero il paese a mezzo di loro mandatari, i ministri, che ricevevano dal Re una pura investitura formale, ma costituivano effettivamente il Comitato esecutivo della maggioranza. Le cose sono invece mutate profondamente il giorno in cui le masse, sono entrate nella vita dello Stato. Finchè la rappresentanza politica spettò a gruppi ristretti di cittadini, riconosciuti per tal modo come organi di tutta la nazione, la dipendenza completa del Governo dalla Camera elettiva non presentò gravi inconvenienti. La vita sociale era ancora molto semplice, i contrasti di interessi fra le classi scarsi, le masse prive di coscienza politica ed assenti; le élites borghesi che votavano e governavano costituivano, in sostanza, le sole forze efficienti del paese. Ma,

complicatasi la vita sociale, differenziatisi sempre più i ceti e le classi, entrate le masse nella vita dello Stato, moltiplicatesi quindi le forze politiche efficienti, si credette di provvedere alla nuova situazione con l'estensione del suffragio, lasciando intatto il sistema parlamentare. Ma si errò gravemente, perchè le Camere elette a suffragio universale, rappresentanza puramente numerica degli elettori, non furono, nè potevano essere l'espressione esatta delle forze politiche esistenti nel paese, del loro valore reciproco e del loro equilibrio. Furono una rappresentanza puramente quantitativa, non qualitativa, del paese, e quindi una falsa rappresentanza. Di tale stato di cose abbiamo avuto più volte in Italia la prova. L'avemmo, e clamorosa, quando, alla vigilia della guerra, trecento deputati si pronunciarono, con un atto di omaggio all'on. Giolitti, per la neutralità, mentre il popolo italiano, se non nella sua pura maggioranza numerica, che non ha mai letto la storia, ma nelle sue forze essenziali, morali, politiche ed economiche, si pronunciava per la guerra. E l'abbiamo avuta di nuovo all'avvento del fascismo, che le forze efficienti del paese condussero al Governo, malgrado l'ostilità palese della maggioranza della Camera elettiva.

Questa è la realtà, di fronte alla quale si deve concludere che un governo veramente forte, cioè che abbia aderenza sostanziale nel paese, non può essere espressione di quella sola, parziale e incompiuta rappresentanza delle forze effettive della nazione che è la Camera elettiva. Bisogna invece tener conto di altre espressioni e manifestazioni dell'equilibrio delle forze sociali esistenti. Della Camera alta, anzitutto, che rappresenta oggi e che meglio ancora rappresenterà in avvenire (con le riforme che prepariamo) altre forze vive, importantissime della vita del paese. Vi sono poi le forze non rappresentate, nè alla Camera nè al Senato, o rappresentate in modo inadeguato e imperfetto, perchè il loro valore qualitativo non corrisponde al numero dei voti di cui dispongono. Ora la valutazione della situazione del paese, che è così complessa, così diversa da quella che appare dal puro computo numerico dei voti, e che la Camera elettiva non rappresenta più, non può essere fatta che dal Capo dello Stato, posto, per la sua stessa situa-

zione, al disopra di tutte le forze contrastanti, e perciò, più di ogni altro, in grado di valutarle.

L'Italia ha la grande ventura di esser guidata da una dinastia gloriosa che ha una millenaria esperienza di governo e nel cui spirito l'arte di governare i popoli è diventata un istinto e una seconda natura. Questo istinto, che non ha mai fallito, è una forza, in cui bisogna aver fiducia. Non è affatto vero, come diceva l'onorevole senatore Mosca, che il Re non ha libera scelta; ha libera scelta perchè la valutazione che egli fa delle forze esistenti nel paese è insindacabile giuridicamente.

Dunque questo disegno di legge non consacra il governo parlamentare nel senso stretto e tradizionale della parola, il governo cioè in cui la sovranità sia tutta quanta concentrata nella Camera elettiva, ma neanche il governo costituzionale puro, in cui il potere esecutivo sia tutto nelle mani del capo dello Stato, che l'esercita direttamente, con l'aiuto di ministri da lui liberamente scelti, salvo il controllo della Camera; e meno che mai è un governo assoluto, in cui il Sovrano concentra in sé tutti i poteri e li esercita senza controlli di sorta.

Io non sono amico delle definizioni e credo pericolosissimo darne in questa materia. Non definirò pertanto il regime che uscirà dalla nuova legislazione fascista. È un tipo di Governo creato dal nostro spirito, dalle nostre esigenze, dalla nostra pratica. Altri paesi l'imiteranno forse, perchè la decadenza del regime parlamentare, come puro dominio della Camera elettiva, è un fenomeno generale in Europa.

A noi basta constatare che questo tipo di Governo risponde ai nostri bisogni, alle nostre abitudini e che ha fatto ottima prova. Io confido che quando sarà consacrato dalla legge continuerà a dare ottimi frutti, non per la fortuna degli uomini e del partito che l'hanno creato, ma per la grandezza e l'avvenire d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo Governo. Il Governo del Re è co-

stituito dal primo ministro segretario di Stato e dai ministri segretari di Stato.

Il primo ministro è Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Capo del Governo primo ministro segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del Governo.

Il decreto di nomina del Capo del Governo primo ministro è controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.

I ministri segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo primo ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo di concerto col ministro competente.

(Approvato).

Art. 3.

Il Capo del Governo primo ministro dirige e coordina l'opera dei ministri, decide sulle divergenze, che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei ministri e lo presiede.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero, la costituzione e le attribuzioni dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Con Regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri. In tal caso con suo decreto egli può delegare al sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del ministro.

(Approvato).

Art. 5.

Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona.

Egli è altresì, di diritto segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

(Approvato).

Art. 6.

Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo.

Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

CANNAVINA. Domando di parlare (*vivi rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Pregovi di non impazientirvi, perchè io comprendo benissimo lo stato d'animo in cui, per l'ora tarda, si trova l'Assemblea; io vi chiedo solo qualche minuto di attenzione: perchè ritengo sia necessario, su questo articolo, non sollevare questioni di principio (perchè non ne sarebbe questa neppure la sede) ma provocare chiarimenti che valgano a dissipare qualche dubbio creato dalla forma con cui l'articolo è redatto; soprattutto perchè esso è innovativo di tutta la procedura parlamentare in materia di riesame, dopo rigetto da parte di uno dei due rami del Parlamento. Quindi qualche chiarimento è indispensabile, che tenga luogo di emendamenti i quali non sarebbero accettati per non ritardare l'attuazione della legge.

In questo articolo si dice: « Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere senza l'adesione del Capo del governo ». Non intendo fare una discussione se sia un bene o un male l'abbandonare completamente alla volontà discrezionale del Capo del governo l'ordine del giorno delle Camere; ma io domando: nella formula generica, amplissima « nessun oggetto » si deve intendere anche il caso di nomina, ad esempio, di una commissione?

Un qualche chiarimento è indispensabile, se non vogliamo trovarci di fronte all'imbarazzo che le parole « nessun oggetto » di questo articolo potrebbero crearci, nel senso cioè di obbligarci sempre allo assentimento del capo del Governo, perchè la trattazione di un qualsiasi affare possa essere messa o pur no all'ordine del giorno.

Ed ora un'altra brevissima osservazione che non farei, se la dizione della legge non autorizzasse un legittimo dubbio.

Intendo riferirmi agli emendamenti. Si dice nel capoverso dell'articolo: « Qualora insieme alle richieste di rinnovazione della votazione siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto ».

L'ultimo comma stabilisce: « Quando una proposta di legge, già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con degli emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge ».

Dunque, secondo la parola della legge, in questi casi avrà luogo solamente l'esame e la discussione degli emendamenti, ma la proposta va votata immediatamente a scrutinio segreto insieme con gli emendamenti?

Una voce. S'intende che in precedenza dovranno essere votati gli emendamenti.

CANNAVINA. Ed allora non bisognava scrivere nella legge: « e quindi si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge ». Si doveva farne a meno. La ragione della mia osservazione sta proprio in

questo, nell'aver inserito in una disposizione nuovissima di ordine parlamentare una frase addirittura superflua, il che appunto può dar luogo a dubbio. Si potrebbe infatti sostenere che col ripresentare la proposta di legge con speciali emendamenti, questi dovessero intendersi come un tutto unico, inscindibile con la proposta di legge ripresentata definitivamente per l'approvazione, donde l'unica votazione complessiva di questa a scrutinio segreto. (*Commenti animati*).

Rendendomi conto dell'impazienza dell'Assemblea rinuncio al proposito che avevo di prendere la parola sull'art. 9, il cui concetto ispiratore e fondamentale condivido perfettamente, ma che è concretato in modo che, mentre con esso si vuole comminare pena più grave per chi commetta reato in danno del Presidente del Consiglio, nella sostanza si è dettata una disposizione assolutamente manchevole e viziosa, talvolta per eccesso, talvolta per difetto; non sono infatti comprese nell'articolo tutte le ipotesi di reato che possono verificarsi, e per talune ipotesi previste, dato il modo in cui è formulata la disposizione, talora la pena è ferocemente eccessiva, talora il reato commesso contro il Presidente del Consiglio sarà punito meno gravemente che se compiuto contro una qualunque guardia campestre od altro qualsiasi pubblico-ufficiale. Ad ogni modo, io mi auguro che questo articolo per questa parte non abbia mai ad essere applicato e che non ci sia mai chi pensi di ricorrere ad atti criminosi contro il Presidente del Consiglio o creda di raggiungere il fine propositosi, sia pure nobilissimo, attraverso reati preveduti e puniti dal Codice penale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Capo del Governo, finchè è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Egli gode sul bilancio dello Stato, di un annuo assegno per spese di rappresentanza, da determinarsi per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

Il Capo del Governo designa, di volta in volta, il ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegue l'intento, con l'ergastolo.

Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a lire tremila.

(Approvato).

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho chiesto la parola per fare una proposta, che forse è resa superflua dallo stato dell'assemblea, e cioè che il Senato prenda le vacanze dopo la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè discussi. È vero che il nostro ordine del giorno non è ancora esaurito, ma siccome quei pochi progetti che sono ancora all'ordine del giorno non hanno alcuna urgenza e d'altra parte tra una sessione e l'altra bisogna dar tempo agli Uffici di preparare i lavori per la discussione, io chiedo che si sospendano fin da questa sera le sedute del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Melodia.

Non facendosi osservazioni, la proposta si intende approvata.

Auguri a S. M. la Regina Margherita, saluto al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

MELODIA. Onorevoli colleghi, prima di dividerci, il nostro pensiero vola sulla riviera ligure a presentare un voto ardente alla prima Regina d'Italia (*vivi-applausi*) il cui nome è scolpito nel cuore di ogni italiano. Che questa miglioria, della quale siamo tutti lieti, progredisca, in modo che possa il Senato, come di consueto, presentarle, in occasione del nuovo anno, i suoi vivi e sentiti auguri! (*Vivi applausi*).

Vada pure un saluto al nostro illustre Presidente (*vivi applausi*) che con tanto tatto e con tanta imparzialità dirige i nostri lavori, e al quale si deve in gran parte se sotto la sua guida il Senato, in questa ultima sessione, può veramente dirsi di aver ben meritato del paese.

All'illustre Presidente del Consiglio, ed ai suoi collaboratori circondati ormai dall'ammirazione e dall'affetto grandissimo della maggioranza degli italiani, vadano i nostri auguri. (*Vivi applausi*).

Onorevole Mussolini, ella ha visto con quanto amore e con quanta assoluta fiducia il Senato lo ha sostenuto e lo sostiene in questa opera benemerita della rigenerazione d'Italia, da lei con tanto vigore intrapresa. E gli auguri che io le invio non sono solo miei, ma del Senato tutto, del quale credo di essere ora l'interprete.

Prima di por termine ai nostri lavori si elevi il grido augurale che rappresenta la fede di tutta Italia: Viva il Re! (*Vivi e generali applausi; grida di Viva il Re!*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Il Governo si associa al rinnovato augurio di questa Alta Assemblea per la salute della Regina Madre.

Il Governo si associa pure all'augurio rivolto all'onorevole Presidente. Il Senato ha ben meritato non solo del Governo ma della Nazione.

Credo di interpretare il vostro pensiero rivolgendo un saluto al popolo italiano che ha

mostrato un così alto spirito di civismo. (*Vivissimi applausi*)

PRESIDENTE. Ringrazio il Senato per la manifestazione di simpatia che mi ha molto commosso; ringrazio il Presidente del Consiglio che ad essa si è associato con parole lusinghiere, ed a lui ed ai senatori tutti ricambio i più cordiali auguri per la loro prosperità personale e per la prosperità e grandezza d'Italia. (*Vivi applausi*).

Alla Regina Madre, della quale abbiamo appreso con giubilo le migliori notizie, si volge costante e devoto il nostro pensiero. (*Vivi applausi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Casati, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cimati, Cippico, Cirincione, Cirmeni, Cornaggia, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, Del Bono, Del Pezzo, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Fano, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garroni, Gatti, Gentile, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti Di Roreto, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi, Pozzo, Quartieri.

Raineri, Rajna, Rebaudengo, Ricci Corrado, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teuada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherrillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Sili, Simonetta, Sitta, Spada, Squitti, Suardi.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Treccani, Valvassori Peroni, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori (N. 295):

Senatori votanti 148

Favorevoli 117

Contrari 31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1925

Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana (N. 283):

Senatori votanti 148

Favorevoli 124

Contrari 24

Il Senato approva.

Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato (N. 276):

Senatori votanti 148

Favorevoli 98

Contrari 50

Il Senato approva.

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato (N. 311):

Senatori votanti 148

Favorevoli 116

Contrari 32

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 19,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche